

DIZIONARIO EPIGRAFICO

DI

ANTICHITÀ ROMANE

DI

ETTORE DE RUGGIERO

COLLABORATORI: Prof. É. BEAUDOUIN (Grenoble). — Prof. E. BORMANN (Vienna). — Prof. R. CAGNAT (Parigi). — Prof. E. CICCOTTI (Milano). — Dott. F. CUMONT (Bruxelles). — Dott. G. DE SANCTIS (Roma). — Capit. E. ESPERANDIEU (Marsiglia). — Prof. E. FERRERO (Torino). — Dott. OTTO FIEBIGER (Lipsia). — Dott. F. FUCHS (Vienna). — Prof. G. GATTI (Roma). — Dott. L. HARTMANN (Vienna). — Prof. F. HAUG (Mannheim). — Dott. E. HULA (Vienna). — Dott. E. KALINKA (Vienna). — Dott. D. KALOPOTHAKES (Atene). — Dott. J. W. KUBITSCHKE (Vienna). — Dott. B. KÜBLER (Berlino). — Prof. W. LIEBENAM (Jena). — Prof. E. LÖWY (Roma). — Dott. L. QUATRANA (Roma). — Dott. K. PATSCH (Vienna). — Dott. A. von PREMERSTEIN (Vienna). — Dott. S. RICCI (Roma). — Dott. G. SCHÖN (Vienna). — Dott. A. SCHULTEN (Berlino). — Prof. V. SPINAZZOLA (Napoli). — Dott. P. STICOTTI (Vienna). — Prof. E. SZANTO (Vienna). — Dott. A. TARAMELLI (Roma). — Dott. D. VAGLIERI (Roma). — Prof. J. P. WALTZING (Liegi). — Dott. W. WEINBERGER (Brünn).

FRUMENTARIUS - FULLONES

L. 1,50

ROMA

LORETO PASQUALUCCI, EDITORE

1904



ABBREVIAZIONI USATE SINORA

- | | |
|---|--|
| <p>AC. — Annuaire de Constantine.
 AI. — Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica.
 AM. — Archives des missions scientifiques et littéraires.
 AV. — Allmer. Inscriptions antiques de Vienne.
 AZ. — Archäologische Zeitung.
 BA. — Bulletin de la Société des antiquaires de France.
 BD. — Bullett. d'archeologia e storia Dalmata.
 BE. — Bulletin épigraphique dirigé par R. Mowat.
 BG. — Bulletin de la Gaule.
 BH. — Bulletin de correspondance hellénique.
 BI. — Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica.
 BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande).
 BL. — Boissieu. Inscriptions de Lyon.
 BM. — Bullettino della Commiss. archeologica municipale di Roma.
 BRh. — Brambach. Corpus inscriptionum rhenanarum.
 C. — Corpus inscriptionum latinarum.
 CIA. — Corpus inscriptionum atticarum.
 CIG. — Corpus inscriptionum graecarum.
 CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
 DS. — Donati ad novum thesaurum Murat. Supplementum.
 EE. — Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum.
 FI. — Fabretti. Inscript. antiquarum etc explicatio.
 FL. — Foucart-Lebas. Voyage archéol. en Grèce et en Asie Mineure. Explication des inscriptions (continuata da Waddington).</p> | <p>G. — Iani Gruteri corpus inscriptionum
 GI. — Gorii inscript. antiq. in Etruriae urb. exstantes.
 H. — Hermes. Zeitschrift für classische Philologie.
 HG. — Herzog. Galliae Narbonensis provinciae Romanae historia etc.
 IH. — Mommsen. Inscriptiones confoed. Helveticae latinae.
 JB. — Jullian. Inscriptions de Bordeaux.
 KAA. — Kiepert. Atlas antiquus.
 LN. — Lebègue. Épigraphie de Narbonne.
 M. — Muratorii novus thesaurus veterum inscriptionum.
 MOe. — Archäol.-epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich
 NS. — Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei.
 O. — Orelli. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.
 OH. — Orelli-Henzen. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.
 RA. — Revue archéologique.
 RC. — Revue critique.
 RE. — Revue épigraph. du Midi de la France.
 RS. — Thomae Reinesii syntagma inscr. antiquarum.
 RSS. — Revue des sociétés savantes.
 RPh. — Revue de philologie.
 SI. — Corporis inscript. lat. Supplementa Italica.
 SIA. — Smetii inscr. antiquae.
 SR. — Spon. Recherche des antiq. curiosit. de la ville de Lyon.
 WE. — Wilmanns. Exempla inscriptionum latinarum.
 WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.</p> |
|---|--|

Proprietà letteraria riservata per ogni diritto.

fosse appena la metà di quello che era stata nei primi tre secoli).

Quando però i Vandali occuparono prima l'Africa e poi la Sicilia e la Sardegna, dovettero ricominciare le strettezze, e Roma al solito dovette esser fornita dagli imperatori di Oriente colle così dette *sportulae*, e con instabili spedizioni di frumento Alessandrino. Se queste per caso venivano a mancare, ella rimaneva alla mercè del re dei Goti o del principe di Dalmazia.

Del re Teodosio è detto « donavit populo Romano et pauperibus annonas singulis annis centum viginti millia modios » (Excerpt. Vales. 2, 67). In questa notizia evidentemente non si tratta che di un supplemento qualunque che Teodorico aggiunse al canone cittadino che dovea essere molto superiore a 120 mila moggi annui, i quali sarebbero bastati appena a 3 o 4000 persone. Che molto maggiore a quel tempo fosse il frumento annonario di Roma lo mostrano le cure stesse che all'annona prodigarono Cassiodoro e Teodorico. (Vediamo che essi talora vietano l'aderazione delle contribuzioni in natura, ed impongono delle compere fiscali suppletive — Cassiod. Var. XII, 22 e 23 cfr. 14 —; ordinano la fabbricazione di *dromones* « qui frumenta publica possint convehere » — ivi V. 16 —, vegliano perchè i privati che hanno assunto le compere fiscali o le riscossioni annonarie rimettano senza ritardo a Roma le partite corrispondenti — V. Pigeonneau p. 103 n. 6. —). I 120000 moggi donati doveano dunque servire solo per le distribuzioni di pane ai poveri o meglio contribuire ad esse. (Nota il *pauperibus* nel citato passo degli Exc. Val. — sulla continuazione di queste distribuzioni al tempo di Teodorico v. App. Const. disp. VII, 22 nell'ed. Schöll e Kroll delle Novellae. Egli fu sollecito di mitigare il prezzo del pane pei poveri anche fuori di Roma — v. Cass. Var. XII, 27).

7). *Tecnica e modalità delle distribuzioni di pane.* — Diamo ora uno sguardo alle modalità delle distribuzioni di pane. (Importantissimo Gothofredus a C. Th. 14, 17, specialmente 2 e 5 — v. anche Krakauer p. 44 e Rostowzew p. 43). Per esse nelle diverse località di Roma e Costantinopoli erano state costruite, nelle vicinanze dei forni, (la Notitia Urbis CP. ricorda sempre insieme *pistrina* e *gradus*) delle tribune a gradini, circondate di palizzate (*gradus* in C. Th. 14, 17: 2, 3, 4, e 5, Prudent. ad Symm. 1, 579; 2, 947; onde *panis gradilis* in C. Th. 14, 17: 2, 3, 4 e 6 e Scol. a

Giovenale 3, 7, 174; *ἐπράναι* in Temistio or. 23 p. 292 A. Per Costantinopoli i gradus sono ricordati nella Not. urb. CP. 16, 42 e sotto le singole regioni — ne manca menzione per omissione solamente nella 3.^a regione cfr. ind. in ed. Seek p. 330 —; per Roma invece la Notitia e il Curiosum non ne fanno cenno: ad essi tuttavia si riferiscono Prudenzio. l. c. e le leggi del citato titolo del C. Th. n. 4 che ordina che le distribuzioni sieno fatte « *palam* » e « *non clam a pistoribus* »; 3 che vieta che sieno praticate « *ex officinarum conditoribus* »; 5 e 6).

A ciascun accreditato era assegnata la propria tribuna una volta per sempre, e non era permesso di recarsi ora in una tribuna, ora in un'altra (C. Th. 14, 17, 2 e 5). In ciascuna tribuna era esposta una tavola di bronzo con sopra incisi i nomi di quelli che vi erano ammessi a ritirare il loro pane giornaliero e la quantità di distribuzione (C. Th. 14, 17, 5). Gli accreditati adunque all'elargizione erano divisi in tanti gruppi locali, ed è perciò che le liste A, B (= C. VI 1766) C. (= C. VI 1099), pubblicate dal Gatti in BM. 1891 p. 342 segg., contenenti i nomi di persone escluse dal diritto al pane — (tale esclusione risulta dai prescritti v. Aa r 2: *panem populi* e una simile ricostruzione è sicura in B. e C. v. p. 350: questi prescritti dovevano suonare come risulta dal diligente confronto istituito dall' Huelsen tra i tre frammenti: « *nomina aere incisorum* — in B. forse *tabernariorum* — qui sibi pecuniam et locum spectaculis et panem populi contra disciplinam Romanam derelict... vindicare consueverant »; il « *locum spectaculis* » dovea forse mancare in B.); — sono compilate (v. Huelsen p. 357) secondo un determinato ordine topografico (altrettanto accade negli altri frammenti raccolti dal Gatti sotto le lettere D = C. VI 9103, E = BM 1885 p. 163, F = BM 1880 p. 28, G = BM 1883 p. 239, H ed I, dei quali D E F G certamente appartengono al documento A perchè sono stati trovati nello stesso luogo di questo, ed H appartiene al documento C per una ragione identica). Siccome però sappiamo che ancora nel IV secolo continuavano nella loro esistenza in Roma le tribù (Ammiano 14, 6, 6; Simmaco or. pro patre c. 7), ed erano ancora considerate come sezioni per la distribuzione della beneficenza (v. Giul. or. 3 p. 129) non ci sembra vi possa esser dubbio che, esse si riconnettersero sempre colle distribuzioni di pane, come prima si erano riconnesse con quelle di frumento, ma in una forma più

libera. Essere ammessi al diritto al pane doveva sempre equivalere a partecipare di una tribù, ma, per agevolare l'uso di questo diritto, agli accreditati non erano assegnate varie località di distribuzione a seconda delle varie tribù alle quali appartenevano, ma a seconda della loro dimora. È così che accanto alle tribù si venivano a determinare dei raggruppamenti rionali di appartenenti a varie tribù.

Gli accreditati doveano presentarsi alle tribune colle loro tessere di riconoscimento, con quel documento cioè che ne legittimava per sempre il diritto al pane, e che corrispondeva completamente alle *lessere frumentariae* del tempo delle distribuzioni di frumento, o meglio ne rappresentava la continuazione, solamente in questo differenziandosene che (cfr. Rostowzew p. 43), invece dell'indicazione del giorno di distribuzione e dell'ostio del portico di Minucio, dovea contenere quella del gradus e forse della misura del pane. Alludono a queste tessere oltre Iustin. Nov. 88 c. 2, Codino in Patria: Orig. CP p. 16 l. 7 (Bonn): *ὡν* (le distribuzioni istituite da Costantino) *καὶ νῦν ἡ πόλις ἀπολαύει τῶν ὑπ' αὐτοῦ ῥιφέντων καλᾶμων φέρουσα τὰ γνωρίσματα* (cfr. Suida s. v. *παλατινοί: ὡν μέχρι τινός ἡ πόλις ἀπέλαυσε, τῶν ὑπ' αὐτοῦ ῥιφέντων φέρουσα τὰ γνωρίσματα* dove dopo *ῥιφέντων*, basandosi sul c. l. di Codino, il Salmasio in Vopisco Vita Aurel. p. 503 — approvato poi dal Kuster e dal Gothofr. in C. Th. 14, 17, 2 t. V p. 268 e seg. — proponeva introdurre *καλᾶμων*, ma da ciò si astengono, nelle loro edizioni di Suida, il Bernhardt 1843, ed il Bekker 1854) e Temistio in Or. 23 292a (Dindorf): *ἄσοι καλαμφοροῦσι ἄρτοποιοὶ ἐπὶ τὰς ἐρχάνους* (l'esatta interpretazione di questo luogo, colla riconnessione di *καλαμφοροῦσι* a *κάλαμος* = tessera in glosse di Filosseno e nel citato luogo di Codino, è dovuta al Gothofr. a C. Th. 14, 17, 2 t. V p. 268). È importante notare come in Antiochia al tempo di Commodo pubbliche distribuzioni di pane fossero attuate collo stesso mezzo delle tessere (Malala 12, 289 — Bonn — *Ἄρταβάνης* *ἐπιλοτιμήσατο ῥίψας ἐν τῇ ἱερᾷ Δάφνῃ τῶ δήμῳ καλαμίων συντόμια πολλὰ ἄρτων διαιωνιζόντων καλέσας τοὺς αὐτοὺς ἄρτους πολιτικούς* cfr. Chron Pasch. 262 d - 263 a — Bonn); e così pure l'uso delle tessere fosse

adottato in Alessandria nelle distribuzioni del *panis castrensis*, istituitevi da Diocleziano (v. C. Th. 14, 26, 2 e Gothofr. t. V p. 301).

La distribuzione era fatta dai pistores (C. Th. 14, 17, 3), e la direzione in Roma era divisa dal prefetto dell'annona e da quello della città (le disposizioni C. Th. 14, 17: 2, 3 e 6 sono indirizzate al prefetto dell'annona, ma che il prefetto della città non fosse estraneo, è sicuro pel fatto che egli, il cui ufficio era superiore a quello del prefetto dell'annona — v. Not. Dign. Occ. 4, 2 e 3, Seeck, — dovea in genere negli affari annonari esercitare un'azione direttiva, rispettando però assolutamente la competenza del prefetto apposito — C. Th. 11, 14, 1 e C. Iust. 1, 28, 1 — di modo che gli ufficiali urbaniciani doveano astenersi assolutamente da intrusione nel campo annonario — C. Th. 11, 14, 1 — e identico obbligo incombeva agli apparitori del pref. della città — v. C. Iust. 12, 58, 1. — Questa cooperazione dei due prefetti nella zona dell'annona, che si può bene proseguire al tempo di Valentiniano I, — C. Th. 11, 14, 1 — si continuò in seguito, v. C. Th. 13, 5, 38; Sidonio 1, 10 — v. Gothofr a C. Th. 11, 14, 1 t. IV p. 109). In Costantinopoli dovette sempre esercitarla il prefetto della città, così per le distribuzioni al popolo (C. Th. 14, 17, 7), come per le altre (14, 17: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); ed infatti sembra che il prefetto dell'annona non fosse stato istituito nella nuova città (v. Hirschfeld Annona 86, n. 141).

Sembra che ogni competenza del senato fosse cessata. Esso però non dovette disinteressarsi completamente delle faccende dell'annona e delle alimentazioni pubbliche. Vediamo infatti non estranea alla sua ingerenza l'*arca frumentaria* (1) di Roma e di Costantinopoli (C. Th. 12, 11, 2 e 14, 16, 1), lo vediamo interrogato in momenti gravi per lo stato dell'approvvigionamento Simm. ep. 10, 37 Seeck), ne vediamo i vari componenti versare annual-

(1) Il Krakauer p. 10, n. x intende le varie *arcae*, la *frumentaria*, l'*olearia* e la *vinaria* come « die Comtoire welche mit der Verwaltung der italischen Proviantsteuern zu thun hatten — ma questa idea non è punto sufficientemente provata: il fatto che esse fossero sotto la direzione del prefetto della città, come risulta certamente per l'arca vinaria da Simm. 7, 96 e 9, 150 cd. Seeck, e quasi certamente per la frumentaria da Simm. 10, 37 — non è affatto decisivo, quando si consideri specialmente che al prefetto della città era stata delegata quella cooperazione direttiva negli affari annonari di cui parliamo nel testo. Meglio è intendere *arca frumentaria* nel senso generico di cui vedi a Diz. 1, 632 cfr. Daremberg e Saglio Diet. 1, 366.

mente in Costantinopoli delle proprie quote nella detta arca (C. Th. 14, 16, 1 cfr. Krakauer, p. 10 n. x), e concorrere in Roma in casi straordinari ad alleviare la pubblica penuria (Simm. 6, 14 e 26 Seeck).

8). *Natura giuridica del diritto al pane popolare.* — Vogliamo qui domandarci se il diritto al pane popolare o gradile fu o no ereditario. Le parole di Vopisco c. 35: « coronas fecisse de panibus — Aurelianum — et singulis quibusque donasse ita ut siligineum suum cotidie toto aevo suo et unusquisque acciperet, et posteris suis dimitteret » fanno certamente pensare ad un'ereditarietà assoluta; ma, o esse vanno ritenute inesatte — il che non credo — o le cose col procedere del tempo mutarono, giacchè dalla l. C. Th. 14, 17, 7 (Vendendi de reliquo popularibus Annonam consuetudinem derogamus ut huiusmodi celebrata venditio omni careat firmitate. Verum si quis Urbe abundum esse crediderit, panes coeteraque quae percipit in horreorum conditis reserventur, poscentibus iuxta legem ejusdem ordinis, hominibus deferenda Siquidem iustum est ut in perpetuum suum quisque detineat, et per succedaneas vices proprius Ordo teneat, ut Palatinus Palatini, miles vero militaris, popularem annonam popularis exposcat) risulta chiaramente: « populares annonas cuiquam personae affectatas fuisse » (v. Gothofr. a C. Th. 14, 17, 7 t. V p. 276 cfr. 14, 24 t. V p. 295) appare in altri termini che del complesso dei diritti al pane popolare era investito l'ordine dei popolari, come del complesso dei diritti al pane dei palatini o del pane militare si ritenevano investiti l'ordine dei palatini e le *scholae* (C. Th. 14, 17, 7 e 14, 17, 8). Con questo stato di cose che, appurato per Costantinopoli possiamo e dobbiamo proiettare su Roma, non è, come ognuno vede, compatibile un'ereditarietà assoluta e illimitata del titolo. Di modo che il « popularibus et eorum successoribus » di 14, 17, 5 non si deve intendere riferirsi agli eredi personali degli accreditati, il che vale per l'*ad successores proprios* di C. Th. 14, 24, 1, ma a quelli che secondo le norme dell'istituto (*per succedaneas vices*) debbono essere i successori. Ne consegue che le annone caduche (14, 9, 2) o vacanti (14, 17, 8) si debbono intendere come diritti estinti, non già per mancanza di eredi delle persone che ne aveano usufruito, ma per loro contravvenzione a determinate condizioni (quali ad esempio quella della fissità del domicilio nella città, condizione tradizio-

nale dell'istituto così ben colorita in C. Th. 14, 17, 7 e accennata forse anche nel frammento C degli elenchi pubblicati dal Gatti — BM 1891 p. 342 e seg. dove il *devel*, secondo un'acuta congettura dell'Hirschfeld — SB d. Berl. AK. 1891 p. 853 — indicherebbe come causa del decadimento del diritto al pane, per le persone appresso nominate, quella dell'abbandono del domicilio o del mestiere).

Esclusa però l'ereditarietà del diritto al pane popolare in senso assoluto, dobbiamo ricordare, che il *populus* e la *plebs* di Costantinopoli e di Roma, essendo in gran parte formati di mestieranti — (Temistio Or. 23, 292 a καὶ οἱ νευρορράφοι καὶ οἱ βαλανεῖς καὶ οἱ συντοτόμοι καὶ πάντες ὅσοι καλαμπροροῦσιν ὄρθριοι ἐπὶ τὰς ἐρκάνας — e nelle liste raccolte dal Gatti — l. c. — spesso al nome delle persone è aggiunto il mestiere, v. Huelsen ivi p. 351 n. 2. Questo raggruppamento per mestieri appunto dovette col tempo approdare a spogliare delle loro funzioni le tribù frumentarie di Roma e a sostituirsi ad esse) — e per varii mestieri essendosi omai formati dei collegi con ereditarietà delle occupazioni, delle funzioni e degli emolumenti (v. Dessau AI 1882 p. 134, cfr. Huelsen BM. 1891 p. 352); è naturale che quanto a questi collegati il diritto del pane fosse ereditario. (Così si spiegano nei soliti elenchi del Gatti le formule *cum suis* di Ae 14 — *Titiani filius* di E II 5 — *filius Bessae* di Af I, 8 — e forse *Urs[i] filius*] di E II 6 — cfr. Huelsen l. c.).

9). *Natura giuridica dei pani aedium e di quelli scholarium in Costantinopoli.* — Tutto ciò che abbiamo detto sinora si riferisce al pane popolare o gradile. Quanto alle altre categorie dei diritti al pane, stabilite da Costantino in Costantinopoli, le disposizioni furono differenti. I *panes aedium* infatti nel 364 sotto Valentiniano e Valente si consideravano assegnati ed incorporati per dir così alle case, di modo che nei casi di vendita era stabilito « ut aedes sequantur annonae » (C. Th. 14, 17, 1), ma poi Teodosio intorno a ciò stabilì altrimenti e riconobbe legittime ed esigibili anche quelle *annonae aedium* che, conferite da Costantino o da Costanzo, eran passate per vendita o per diritto ereditario ad estranei; e così egli venne a considerarle alienabili e trasmissibili senza limitazioni (C. Th. 14, 17, 12).

Quanto poi alle *annonae* degli *scholares*, noi vediamo che specialmente al tempo di Teodosio, si era incerti circa gli intenti coi

quali Costantino le avea concesse, e circa la natura giuridica del loro conferimento. Si doveano considerare come fatte agli *scholares*, o come conferite alle *scholae*, o come subordinate a non so quali speciali condizioni? Teodosio, (certamente un po' per influenza del prefetto della città, Proculo, che dapprima godè grande potenza, poi cadde in disgrazia e fu ucciso V. Gothofr. a C. Th. 14, 17, 12; 14, 17, 9 n. b. cfr. 14, 17, 10) — si mostrò molto incerto in questo campo, disdicendosi spesso senza nessuna esitazione. Così nel 380 lo vediamo emanare la l. 8 C. Th. 14, 17, la quale evidentemente si ispira al principio che le *annonae* delle *scholae* si dovessero considerare come conferite alle scuole, quali corpi, di modo che esse non potessero in nessuna guisa esser trasmesse all'erede, rimanessero vacanti per la morte del titolare, e fossero in tal caso « *ipsis scholis cessurae dividendaeque* ». La l. 9 C. Th. 14, 17 dimostra chiarissimamente che nel 389, pur essendo divenuto prefetto della città Proculo, si persisteva in questo punto di vista, tanto che si rivendica la reintegrazione del diritto delle *scholae* a quelle *annonae* che erano state alienate « *quod alii eas putarunt tanquam proprias distribuendas, alii per successionum gradus hereditarium jus venire* » — ma ecco che nel 392 la l. 10 (stesso titolo) fa vedere che si era mutato completamente parere, ed era stata riconosciuta alle *annonae* degli *scholares* una natura giuridica essenzialmente opposta. Costantino le avrebbe concesse « *singulorum (scholarium) viritim meritis* » di modo che si riconoscevano legittime tutte le alienazioni e trasmissioni ereditarie che potessero essere avvenute. Nel 393 poi, caduto già Proculo, viene emanata la l. 11 (stesso titolo), che si ispira a criteri altrettanto rigorosi, quanto larghi erano stati quelli della l. precedente. Le *annonae* delle *scholae* — si proclama — dovettero essere concesse da Costantino « *ut qui emolumenta perciperent, aedificandi studio magnitudinem urbis auferent* ». La conseguenza era che esse dovessero per l'avvenire essere godute solo da chi avesse delle case; le altre dovevano essere revocate e riserbate per militari che possedevano case. Nello stesso anno però sopravveniva la l. 12 (stesso titolo) a modificare la precedente; e dichiarare che le annone delle case il cui titolo fosse risalito a Costantino o a Costanzo, non dovessero essere considerate come vincolate alle case, di modo che si doveano riconoscere legittimi i loro occasionali avvenuti passaggi ad estranei,

conseguenti a vendite o a trasmissioni ereditarie; lo stesso dovea valere « *si quae (annonae) scholarum nomine defenduntur* ». Il Gothofredus (v. a C. Th. 14, 17, 12 t. V p. 281) crede che queste ultime due leggi 11 e 12 sieno in contraddizione tra di loro: nella prima sarebbe stato sancito il principio che le annone delle *scholae* dovessero essere godute solo da *scholares* che possedessero una casa; nella seconda si sarebbe tornati al principio della l. 10, e si sarebbe stabilito che le annone delle case, e così pure quelle delle *scholae*, fossero ritenute esigibili anche se passate ad estranei, qualora fossero state conferite da Costantino o da Costanzo. Così colla legge 12 non solamente si sarebbe cambiato il punto di vista della 11 circa l'intrasmissibilità delle annone conferite agli *scholares*, ma sarebbe stata nell'istesso tempo spezzata la subordinazione delle *annonae scholarum* alle *annonae aedium*. Io non credo che le cose stieno precisamente così. Mi sembra infatti che nella l. 12 le *annonae scholarum* si concepiscano ancora come *annonae aedium*: « *si quae speciatim annonae domus in hac urbe habentibus.... concessae sunt, adque in heredes.... vel in extraneos.... transierunt.... erogatione solita ministrentur: et si quae Scholarum nomine defenduntur* » Perciò, secondo me, la legge 12 si allontanerebbe dalla 11 solamente in quanto avrebbe concepita diversamente la natura giuridica delle *annonae aedium* e subordinatamente a queste, di quelle *scholarum*. Le conseguenze di fatto della diversità della legge 11 e della legge 12 rimangono identiche sia colla mia interpretazione, sia con quella del Gothofredus, per quanto riguarda le *annonae scholarum* conferite da Costantino; ma la loro contraddizione giuridica è minore; ed inoltre mentre l'idea del Gothofr. porterebbe a credere che, quando veniva emanata la l. 12, si persistesse nella consuetudine di conferire agli *scholares* delle *annonae*, come emolumento del loro grado e indipendentemente dal possesso o meno di una casa; la nostra idea fa invece credere che allora si subordinassero le *annonae* da darsi agli *scholares* al possesso di case; conformemente a quanto era stato stabilito colla legge precedente. Or che si continuasse a rispettare questa subordinazione, è confermato dal fatto che Teodosio istituì un nuovo canone per compensare i vuoti conseguenti al riconoscimento delle avvenute alienazioni dei diritti annonari concessi da Costantino e Costanzo, solamente per quanto riguardava il capitolo *aedes*,

non anche per quanto riguardava quello *scholae* (v. C. Th. 14, 17, 13 e 14, 16, 2 colle relative note del Gothofr.).

V

Provisione e custodia del frumento di Stato

1). *Dei mezzi coi quali lo Stato provvedeva il frumento.* — Per provvedere ai bisogni delle frumentazioni e dell'annona lo stato doveva disporre di grosse partite frumentarie, e, per l'organicità del nostro lavoro, è necessario che noi qui esaminiamo quali fossero i vari mezzi con cui se le procurava. Essi si possono dividere in due categorie: Mezzi ordinari e Mezzi fiscali.

a). *Mezzi ordinari* erano quelli della compera. Quante volte lo stato vi avesse fatto ricorso nel periodo anteriore alle frumentazioni, noi abbiamo veduto nella prima parte del nostro studio. Dopo la creazione dell'istituto delle frumentazioni ed il complicarsi delle responsabilità dello stato pel mantenimento dell'annona, conseguente al grande aumento della popolazione in Roma; nonostante che i mezzi fiscali fornissero al governo risorse frumentarie molto maggiori di quelle del periodo anteriore, pur esso dovette certo vedersi costretto a far ricorso alle compere con maggiore frequenza e con maggiore ampiezza che per l'innanzi. Sappiamo che Pompeo ebbe dal senato, appunto per questo scopo, 40 milioni di sesterzi (Cic. ep. ad Q. fr. 2, 5, 1. Essi però doveano certo in parte essere destinati a quel genere di compere che, come diremo subito, rientrano nei mezzi fiscali). Augusto nel 23 a. C. spartì al popolo dodici frumentazioni « frumento privatim coempto » (Mon. Anc. 3, 11). Abbiamo veduto poi che Traiano, limitando i mezzi fiscali, diede grande sviluppo alle compere di stato.

A tali compere riferisce il Marquardt il *promagister frumenti municipalis* della C. III 6065 ed il *dispensator frumenti municipalis* della C. VI 8853 (v. p. 134 n. 2). E ne induce che la compera venisse delle volte affidata a società di appaltatori; ma noi respingiamo questa idea. (v. sopra). Comunque sia, è certo però che essa ordinariamente doveva aver luogo per mezzo di speciali funzionari. Un *procurator Augustorum ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae* è ricordato nella i. C. XII, 672 e siccome sappiamo da Plinio NH 18, 66 che tra le specie di frumento che venivano importate in Roma, oltre il grano egiziano ed Africano, se ne trovava pure di Sardo, Spagnuolo

e Gallo, è probabile che questo *procurator* si dovesse occupare delle compe del frumento per l'annona di Roma.

Per questa compra medesima talvolta doveva accadere che si facesse ricorso a speciali incaricati:

Curatores frumenti comparandi

e

Missi ob comparationem frumenti:

C. VIII 5351 — i. di Calama (Numidia proc.), T. Flavio... Marco... *curatores frumenti comparandi in annonam urbis facto a Diva Nerva Traiano.*

Di questi incarichi speciali fa testimonianza anche Plinio, ep. a Tr. 27 (36), dove è incerto però se si tratti di compe fatte pei bisogni della provincia o per quelli di Roma. La stessa incertezza si ha per le:

C. VIII 1440 (Vaga): [*praeposito vexill. leg. II [misso ob comparationem] frum[en]ti.*]

C. VIII 12066 (Muzuc. prov. Bizac.): M. Clodio... [*misso ob com]parationem frumenti provin... Maurorum.* Se qui vale la ricostruzione del Corpus proposta dal Mommsen ed accettata dall'editore: e *provin[cia Romam mittendi]*, si tratterebbe certamente di un incaricato per le compe destinate a Roma. Ma questa ricostruzione, perchè possa poi essere accordata col *Maurorum*, mi sembra richiedere troppo spazio. Sono state proposte ad ogni modo altre ricostruzioni per cui il riferimento verrebbe meno. Il Mommsen stesso in Eph. Ep. V, 12, 10 sembrava intendere l'i. nel senso che si trattasse di un incaricato inviato dalla provincia presso i Mauretani — e *provin[cia in gentem Maurorum]*, — colla quale interpretazione rimarrebbe incerto, se il frumento dovesse esser destinato a Roma o alla provincia proconsolare. Il Cagnat in Arch. des Miss. Scient. XIV, 1888 p. 12 sembrava intendere la nel senso che Clodio dalla Numidia, nella quale si trovava per una guerra contro i Mauri, fosse stato inviato nella provincia proconsolare per comprare frumento; il quale così sarebbe stato destinato ai distaccamenti militari che si trovavano nella Numidia (cfr. C. VIII 12544: la data della nostra i. potrebbe avere il terminus post quem del 167 — v. Rapp. p. 13).

A compera di frumento destinato a scopi militari, e non a Roma, senza alcun dubbio si riferisce l'i. Arch. des Miss. 1889 p. 109: *praeposito vexill(ationi o ationibus) leg(ionis) II.[exp]editione Britann[ica]] sa [misso ad comparationem] frume[n]ti in pro]vinci[am ob bellu]m Germ[anicum]....*

b. *Mezzi fiscali.* L'esame dei mezzi fiscali coi quali lo stato si provvedeva il frumento, è cosa che, riconnettendosi strettamente con tutto il sistema tributario di Roma nei tempi della repubblica e in quelli dell'impero, non può avere qui che una trattazione molto sommaria.

α). *Periodo repubblicano.* — Tre furono durante la repubblica le risorse fiscali, dalle quali lo stato potè ricavare frumento, mettendosi così in grado di destinarne una parte alle distribuzioni di Roma.

1). *Reddito dei domini provinciali (ager publicus di Sicilia:* Marquardt I 245, di Achaia id. 325, di Licia e Panfilia id. 381, di Africa I, 475) e *degli agri pubblici di Italia.* Se questi domini erano ceduti a *possessores* (Marquardt II, 246; Kubitschek in Pauly-Wissowa R. Enc. I p. 791), si imponeva ad essi in ricambio il pagamento di un'aliquota del prodotto che ordinariamente era la decima o più del frumento (v. Marquardt 250, n. 3 in cui si dimostra che dal passo di Cic. Verr. 5, 21, 3 risulta che i *possessores* degli *agri pubblici* di Sicilia doveano pagare più che la sola decima) (1), e la quinta del prodotto degli alberi da frutto e delle viti (v. App. b. c. I, 7; Mommsen St. R. 3, 87 e 115; Karlowa Röm. R. g. I, 96; Weber Agrargesch. 127; Niebuhr II⁴ 482. Schwegler 2, 409 e 436; Pernice in Ztschr. d. Savignystiftg 18, 1884, 59 — cfr. Liebenam in Pauly-Wissowa, 4, 2, 2307). Se poi erano amministrati direttamente dallo stato mediante appalto, doveano certo rendere anche di più. A questa amministrazione diretta venivano generalmente sottoposti i beni reali delle provincie e territori delle città che per punizione erano confiscati dallo stato. Questi infatti generalmente doveano essere dati in appalto, e non in possesso, agli antichi abitanti, in

(1) Va qui ricordato che la nota sentenza arbitrale dei Minuci sancì per Genova il diritto di ritrarre dai *Langenses Viturii* delle percentuali in natura, con possibilità di aderenza, in compenso della cessione dell'uso di alcuni suoi terreni demaniali. V l'i. C. I 199. Dessau, 5946: *Sententia L. M. Minuciorum inter Genuates et Viturios* dell'anno 637 di R. Vi si stabilisce appunto che i *Langenses Viturii* debbano pagare ai *Genuates* la ventesima parte del frumento, e la sesta del vino, prodotti dai campi pertinenti all'*ager publicus* dei *Genuates* e coltivati dai *Langenses*; a meno che vogliano essi stessi pagare alle calende di gennaio di ogni anno una somma di 400 vittoriati: V. l. 25 — con rispettivo commentario del Mommsen p. 73 — « *Sei Langenses eam pecuniam non dabunt, neque satis facient arbitratui Genuatum, quod per Genuenses mo[r]ta non fiat, quo selius eam pecuniam accipiant: tum quod in eo agro natum erit frumenti, partem viciesumam, vini partem sextam Langenses in publicum Genuam dare debent in annos singulos.* »

condizioni molto peggiori di quelle fatte ai *possessores* del suolo provinciale (ciò deve valere per quelle poche città siciliane cui si riferisce Cic. Verr. 3, 6, 17, il qual passo dal Marquardt p. 249 è inteso molto diversamente che dal Niebuhr, dal Walter, dallo Schwegler e dal Voigt. Se invece gli antichi abitanti per punizione erano uccisi o venduti o traslocati, ad essi si sostituivano altri affittuari, come ciò accadde per l'*ager campanus*: v. Cic. leg. agr. 2, 31, 84 cfr. 2, 39 « *pulcherrimum fundum populi romani, pecuniae publicae caput, pacis ornamentum; subsidium belli, horreum legionum, solatium annonae* »). Mentre ai provinciali non si chiedeva come tributo che una piccola parte del prodotto, agli appaltatori si doveva chiedere il pagamento di tutto il prodotto colla detrazione di solo quel tanto che era dovuto al loro lavoro. (Crede il Marquardt — p. 250 — che quando si sente parlare di terreni provinciali sottoposti alla quinta e alla settima, anzichè alla decima, si debba pensare precisamente a beni demaniali appaltati).

2). *Prodotto delle imposte provinciali.* — Come si sa, le imposte provinciali durante la repubblica si distinguono nelle due categorie di decime, — tributi che variavano a seconda del prodotto annuo — e di *stipendia* — tributi fissi. — Pagarono certamente le decime l'Asia sino a Cesare (App. b. c. V, 4; Dio C. 42, 6) e la Sicilia. Molte invece furono le provincie delle quali si sa che pagarono uno stipendio fisso (Cic. Verr. 3, 6, 12), ed anzi il Marquardt vuole che le decime fossero pagate solamente dalla Sicilia e dall'Asia, e che tutte le altre provincie pagassero uno stipendio; ma ciò non è punto sicuro, come osservano i redattori della 2.^a edizione del suo manuale (p. 197 n. 2, e v. appresso).

La parte principale dello stipendio doveva essere costituita dall'imposta terriera, che su per giù i Romani, nella forma della decima o di altra aliquota aderata o no, doveano trovare già applicata in molti luoghi (il sistema delle decime era diffusissimo nel mondo antico; lo troviamo nella Persia e nella Giudea, Macc. I, 30, 31; I, 11, 35; Giuseppe Fl. Ant. 14, 10, 6; in Egitto; CIG. III 296 e in Asia minore al tempo Ellenistico v. i. di Smirna Dittenberg SIG¹ 171=Or. Inscr. 229=Michel 19 l. 101). Essi nel fissare la quota generale dello stipendio di una provincia dovettero calcolarvi queste decime secondo il loro valore medio (v. Cic. Verr. 3, 6, 12 per la Spagna e per l'Africa, Liv. 43, 2, 12 per la Spagna), e dovettero poi lasciar liberi i comuni

capiluoghi dei vari distretti tributari di scegliere tra la riscossione di questa decima media o del suo equivalente in denaro; e quella di una decima variabile in natura pensando essi a compensare in un modo o nell'altro, anno per anno, le possibili deficienze rispetto alla media fissata. (Il Marquardt — p. 203 cfr. 195 — crede che nelle provincie stipendiarie si continuassero a riscuotere decime variabili, specialmente del frumento; e che, potendo accadere che esse non corrispondessero talora per le condizioni del raccolto alla quota valutata nel complesso dello stipendio sotto il loro capitolo, fosse stabilito di compensare i possibili deficit con seconde decime, o con altre imposte, e forse con una valutata secondo il censo della proprietà. La ragione principale del suo sistema sembra offerto dalle condizioni della Sardegna, sulle quali peraltro diversamente giudicano i secondi editori, p. 197 n. 2).

Determinare l'ammontare o semplicemente l'importanza delle prestazioni di frumento che rientravano negli stipendii, non è cosa possibile, perchè non siamo in grado di riconoscere in che proporzioni fosse praticata l'aderazione.

III). *Compere fiscali obbligatorie*. — Le compere obbligatorie davano luogo a queste tre categorie di frumento, acquistato dallo stato:

a). *Frumentum in cellam o frumentum aestimatum* (Cic. Verr. 3, 81-96; 188-222; Pseudo Ascon. ad divin p. 133 Orelli, Marquardt 102, 189 e 232 n. 4) che costituiva il frumento del pretore e la sua coorte.

b). *Frumentum emptum*, costituito dalla prestazione di una seconda decima a pagamento, imposta per deliberazione del popolo o del senato sovra gli agri decumani (v. Cic. Verr. 3, 70 e 163; cfr. Liv. 36, 2, 12; 37, 2, 12; 37, 50, 9; 42, 31, 8; i tre ultimi passi si riferiscono oltre che alla Sicilia, alla Sardegna alla quale ha riguardo anche Livio 36, 2, 13. v. Marquardt p. 149 n. 6 e 196 n. 10).

c). *Frumentum imperatum*. Quando non bastava ai bisogni dello stato il frumento ammassato coi mezzi che abbiamo detto, si faceva ricorso a imporre la vendita di un *tantum* obbligatorio, il quale dicevasi appunto *frumentum imperatum* (v. Cic. Verr. 3, 73, 170 dove si parla di *frum. imp.* alla città di Haesa e, 4, 9, 20 in cui è parola di *frum. imp.* alle città di Centuripae e Messina). L'istituzione di questa forma di vendita obbligatoria, ci è testimoniata solo per la Sicilia, ed è probabile che quivi si restringesse a quelle città che erano esenti da tributi (v. Marquardt l. c.

cfr. anche Schiller in Röm. St. u. Rechtsaltert. in Iw. Müller's Handb. 4. 2 p. 198). Il *frumentum imperatum* doveva essere pagato più delle seconde decime. Infatti la Sicilia al tempo di Verre forniva annualmente la seconda decima in 3 milioni di moggi a tre sesterzi il moggio; quindi dietro il pagamento di 9 milioni di sesterzi; il *frum. imp.* invece ammontava ad 800000 moggi a 3 sesterzi e mezzo, cioè importava il pagamento complessivo di 2800000 sesterzi (V. Cic. Verr. 3, 70, 163).

Nel periodo repubblicano la principale fornitrice di Roma, cioè la provincia frumentaria più importante dovette essere la Sicilia, sino alla distruzione di Cartagine e allo sfruttamento della Numidia e dell'Africa del Nord. In questo momento la coltura di frumento cominciò nella Sicilia a cedere il luogo alle colture a pascoli, e l'Africa prese e superò il suo posto (v. Beloch p. 30). Già Varrone (de re r. 2 praef.) infatti non conosce più la Sicilia tra i granai di Roma, ma pone nel loro numero solamente l'Africa e la Sardegna (Krakauer p. 8 n. 10).

β). *Periodo imperiale*. — Compiuta la trasformazione della repubblica in principato, i mezzi coi quali lo stato (principe e senato dapprima, poi principe esclusivamente) potè fornirsi del frumento necessario ai suoi varii bisogni; rimasero nel fondo gli stessi. Le compere fiscali dovettero continuare ad essere praticate anche dopo l'opera di Traiano di cui parla Plinio (Paneg. 29), e nel basso impero le troviamo spesso menzionate. (v. de publica comparatione t. 15 del C. Th. 11 — comparatio diversarum specierum, ivi. l. 1 cfr. 11, 17, 4 e 15, 1, 49 — coemptio specierum, Cassiod. Var. 10, 27 — coemptio frumentaria C. Th. 14, 16, 3 — frumentaria comparatio 14, 16, 1 — venalicium 6, 26, 14 — synoneton 11, 15, 1 — cfr. Gothofr. a C. Th. 11, 15 — paratitlon t. IV p. 112; e a 14, 16 — paratitl. t. V p. 260).

I beni demaniali, cessata la censura, furono amministrati dall'imperatore, e se dapprima i redditi di quelli delle provincie senatorie furono assegnati all'erario e solo i redditi di quelli delle imperiali spettarono al fisco; tale distinzione con Vespasiano cessò completamente, e divennero tutti *loca fiscalia* o *fundi fiscales* (v. Dig. 49, 14, 3, 6 e 10; 49, 14, 45, 13 cfr. Marquardt 255 n. 3). Continuarono ad essere dati in appalto prima quinquennale, poi ereditario; sempre dietro pagamento di aliquote del reddito.

Nella imposta provinciale dovette tenere sempre il primo luogo la tassa fondiaria, per la fissazione e la ripartizione della quale furono per la prima volta adoperati dei mezzi statistici razionali e, come da ognuno è risaputo, addirittura ammirabili per quel tempo (Marquardt p. 204 segg.). Si crede generalmente che il sistema delle decime e il loro conseguente appalto cessasse completamente colla fine della repubblica (Marquardt. 312 cfr. 1, 246, 3 e Liebenam in R. Enc. v. Pauly Wissowa 4, 2, 2307, 2313. Egli è che, basandosi sovra Cic. Verr. 3, 6, 12 ci si crede autorizzati a dire che nella repubblica pagarono le decime solamente l'Asia e la Sicilia; e poi mentre dell'Asia si sa con assoluta certezza che al tempo di Cesare fu sottoposta ad un altro genere di sistema tributario; altrettanto si vuole assodare per la Sicilia al principio dell'impero in base al fatto che Plinio NH. 3, 91 numera i comuni stipendiari dell'isola (v. Weber Agrar. p. 183 e Liebenam 2313). Sta il fatto però che Tacito scrive (Ann. 4, 6; cfr. Hirschfeld Annona 69 n. 106) sotto l'anno 23 d. C. « congruens crediderim recensere ceteras quoque rei publicae partes, quibus modis ad eam diem habitae sint... at fructuum et pecuniae vectigales, cetera publicorum fructuum societatibus equitum Romanorum agitabantur »; e da ciò appare la persistenza degli appalti nei primi tempi dell'impero. Da questo luogo stesso risulta, è vero, la loro limitazione dopo quell'anno, ma non si può parlare di una loro cessazione. Infatti in iscrizioni ci appaiono ricordati, come già abbiamo veduto, un promagister frumenti municipalis (C. III 6065 del tempo di Traiano) ed un dispensator frumenti municipalis (C. VI 8853 forse del tempo dei Flavi), e l'Hirschfeld vuole che per *frumentum municipale* si debba intendere frumento decumano d'appalto. Questa idea sembra debba essere accolta completamente, onde rimane appurato che il sistema delle decime e del loro appalto si continuò in alcuna delle provincie del gruppo senatorio fin verso il principio del secolo secondo. La conclusione viene ad essere o che la suddetta notizia di Cicerone è in genere interpretata male (v. nota dei redattori della 2.^a edizione del Marquardt 192, 2) o che tale è quella di Plinio (la carica di *promag. frum. municipalis* di cui C. III 6065, sembra al Mommsen St. R. 2^a 1017 nota 1., essere in relazione colla Sicilia, perchè C. Vibio Salutare nell'istesso tempo che l'esercitava era *promagister portuum provinciae Siciliae*), o che tali sono entrambi.

È indubitato però che in seguito questo sistema dovette cadere completamente in disuso (un'ultima traccia se ne ha in Ulp. Dig. 39, 4, 1).

Comunque sia di ciò, è ad ogni modo sicuro che, stabilitosi l'impero, persistè il principio che le tasse fossero pagate parte in denaro e parte in natura (v. Iginio Grom. p. 205).

Le prestazioni in natura di grano costituirono una grande parte dell'imposta totale nell'Africa, ed una considerevole nell'Egitto, e queste due regioni appunto vennero le provincie frumentarie più importanti dell'impero, quelle che in principale modo provvidero all'annona di Roma prima, poi a quella di Roma e di Costantinopoli (*annona civica*). Parte delle prestazioni naturali delle provincie erano destinate all'approvvigionamento degli ufficiali (V. Trebell. Poll. D. Claud. 14, 15 cfr. Vopisco Vita di Aurel. 9, di Prob. 4) dei soldati e dei funzionari della provincia (*annona militaris* v. t. 4. C. Th. 7. La iscrizione di Timghād-Thamugas — Recueil de Const. 1882 p. 401 — v. Eph. ep. 5, 697 — contiene l'elenco delle diverse quantità di grano, col corrispondente valore in denaro, che erano stabilite per varii funzionari). I tributi frumentari di cui è parola nella CIG Sept. 24 debbono essere precisamente di questa natura; giacchè sembra da escludersi che la Grecia che fu sempre paese povero di frumento, pagasse in frumento parte dell'imposta provinciale. Questi tributi destinati alle guarnigioni e agli uffici d'amministrazione della provincia, rappresentano il surrogato del *frumentum in cellam* (v. sull'*annona militaris*: Humbert in Daremberg e Saglio Dict. I 279; De Ruggiero Diz. ep. I, 486; Madwig. II. 418; Schiller in Iw. Müller's Handb. 4, 2 p. 265; Oehler in Pauly-Wiss. R. Enc. I. 2. 2321). Il Marquardt in 231 segg. fondandosi sul passo di Giuseppe Flavio — B. jud. 2, 16, 4 *χωρίς δὲ τῶν ἐπισηίων καρπῶν οἱ μισοὶ ὀκτώ τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθος τρέφουσι, καὶ ἐξώθεν παντοίας φορολογούνται καὶ ταῖς χρεΐαις τῆς ἡγεμονίας παρέχουσιν ἐτοιμοὺς τὰς εἰσφοράς* — stabilisce che le prestazioni annonarie fossero un supplemento dell'imposta principale, ma se questo potrebbe ammettersi per l'annona militare, non lo si può davvero per l'annona civica pagata dall'Africa e dall'Egitto, eppure all'Africa si riferisce Giuseppe Flavio, onde è che, secondo noi, l'idea del Marquardt va re-

spinta, ed il passo di Giuseppe va inteso meno alla lettera.

Quando il frumento dell'Egitto fu destinato a Costantinopoli (V. Gothofr. a C. Th. 13, 5, 7, t. v., p. 73 seg.) la provincia frumentaria più importante per Roma rimase l'Africa (il C. Th. infatti nei riguardi dell'approvvigionamento di Roma accenna quasi sempre all'Africa, e questa è tenuta sovra a tutto presente nelle epistole di Simmaco 3, 55; 4, 5 e 74; 7, 68; 10, 35, ed. Seeck; l'importanza della provincia fu tale che vi venne istituito il *praefectus annonae Africae*, e i bloccamenti dei porti Africani od altri minori disturbi dell'esportazione poterono senz'altro affamare Roma: v. Zosimo 6, 11); ma accanto all'Africa si può in questo tempo dimostrare che anche la Spagna e la Sardegna dovettero concorrere stabilmente all'approvvigionamento di Roma. Vengono infatti espressamente ricordati i navicularii hispanici (C. Th. 13, 5, 4 e 8) e alla Sardegna alludono C. Th. 8, 5, 16 e Simm. ep. IX, 42: Prudenzio ricorda una « *Sardorum congesta vehens granaria classis* » (v. Krakauer p. 5 e 7).

Anche l'Italia la quale prima era stata nella nota posizione privilegiata fu ora chiamata alle contribuzioni annonarie. Cominciò Caracalla ad imporre delle contribuzioni per l'approvvigionamento dell'imperatore e della sua corte, e questa imposta fu addolcita da Alessandro Severo (v. Iullian Le Transf. pol. de l'emp. rom. Bibl. d. Éc. franc. d'Ath. et Rome 37, 188 e 189). Aureliano poi, secondo la congettura del Mommsen (Röm. Feldm. I p. 200), ordinò in Italia il pagamento di imposte in natura per l'approvvigionamento di Roma, distribuendole secondo i così detti distretti suburbicari. Vari passi del C. Th. ci dimostrano che la Campania e il Sannio contribuivano carne di porco, la Lucania carne di porco parimenti e vino, il Bruzzio vino e vitello. (Ricorda quella notizia del IV secolo di indole generica Lib. jun. Phil. in Ang. Mai Tom. III Class. Auct. e Cod. Vat. p. 402 e segg. n. 29 e 30, che fa speciale menzione del vino del Bruzzio, Piceno, Sabina, Tivoli, Toscana; e del lardo e prosciutto della Lucania). Come si vede non si parla mai di tributi in frumento; e di questi l'Italia sarebbe davvero stata incapace (la stessa Puglia in cui il grano era maggiormente coltivato, si trovò nel più grande impaccio, quando glie ne fu ordinata una contribuzione, v. Simm. X, 29). Il Krakauer (p. 10) congettura che in luogo delle insostenibili contribuzioni di grano, venissero imposte quelle contribuzioni in de-

naro, di cui parla Simm. X, 37 (Seeck), che doveano servire per le compere di frumento nella Spagna e nell'Egitto. Tale congettura però si basa sulla convinzione che le contribuzioni di cui parliamo vadano identificate coi tributi ai quali accenna C. Th. 12, 11, 2 — il che va ritenuto quasi sicuro — e sull'altra che l'arca frumentaria e le sue sorelle fossero i *comtoires* che aveano da fare coll'amministrazione dei tributi annonari della sola Italia, — il che, secondo noi, come già notammo, non va ammesso. — Essa perciò è solamente una congettura possibile.

Abbiamo così veduto quali furono nel basso impero le provincie frumentarie stabili di Roma. — (Delle prestazioni annonarie delle provincie frumentarie, dovette sempre essere proibita l'aderazione. Così vediamo che nel tempo repubblicano ai publicani era vietato di ricevere denaro in luogo di frumento — Cic. in Cecil divin. 19 — e tale divieto persistè rigorosissimo nel basso impero — C. Th. 11, 1, 8 e 30; 14, 15, 5, — con riguardo non solo alle prestazioni di frumento, ma a quelle annonarie in genere. Potevano essere aderate solamente le prestazioni di carne suina — C. Th. 14, 4, 2 e 3 — Krakauer p. 9). — Che allora da altre provincie venisse pagato del frumento come tributo non è affatto da escludersi, ma nulla ne sappiamo, onde è da indurre che dovea avere ad ogni modo un'importanza abbastanza relativa. Nel caso in cui per una ragione o per l'altra il frumento incassato dallo stato e destinato all'approvvigionamento di Roma, non fosse sufficiente, si faceva ricorso a dei supplementi, levati dietro pagamento o no, da provincie diverse da quelle ordinariamente implicate nell'annona o da esse medesime. (Questi supplementi si dicevano *solamina*, *solatia* — *solamina* in C. II 1180). Claudiano ricorda che il frumento che salvò Roma dalla fame durante la guerra di Gildone fu quello di Gallia e di Germania, prima non conosciuto. (De consul. Stiliconis; II=XXII ed. Teubner, 393 segg.; in Eutrop I=XVIII, Teubner, 401 segg. cfr. De consul. Stil. III=XXIV Teubner 95 segg. cfr. Krakauer p. 8). Teodosio spedì in Roma del frumento dalla Macedonia (Simm. ep. 3, 82). Anche dall'Egitto, riservato a Costantinopoli, si augurava Simmaco che la *classis regia* portasse frumento in Roma (V. 10, 9 Seeck); e certamente quando i Germani si allargarono ampiamente in Occidente dovettero essere appunto i paesi orientali a concorrere all'approvvigionamento di Roma (Sid. Apoll. I, 10).

Il complesso delle prestazioni annuarie costituì quello che si chiamò *canon urbis Romae*, anche *urbicarius*, *populi romani*. Con la parola *canon* si dovette dapprima designare il regolamento per le prestazioni annuarie. ma poi essa passò a significare anche il loro complesso (v. Asc. a Cic Verr. II, 2, 5, Hist. Aug. Firmus 5, 4 che ricorda il canon Aegypti; Cod. Iust. 4, 66, 3; nello stesso senso di prestazione la parola canone appare in un frammento epigrafico di Roma relativo forse a un canone vinario della città — v. Diz. Ep. II, 87 — sul passo però di Spartziano nella vita di Settimio Severo c. 8 — cfr. quello di Lampridio nella vita di Eliogabalo 27, 7 — v. appresso: in C. Th. canon in genere appare sinonimo di *commeatus*, *illatio*, *collatio pensitatio*, ed in luogo di canon frumentarius si trova anche *commeatus frumentarius*). Della legislazione che riguardava questo canone danno le linee generali C. Th. 14, 15; Iust. 11, 23, mentre C. Th. 14, 16 e Iust. 11, 24 hanno riguardo al canone frumentario di Costantinopoli (v. perciò Haenel Corp. Leg. II, 175; Kubitschek in P. Wissowa R. Enc. III, 2, 1487; Humbert in Daremberg e Saglio I, 2, 892; Willems p. 581; Walter 3 n. 294; Kuhn Ueber die Korneinf. p. 1005 segg.; Krakauer p. 3; Hirschfeld Ann. 23 segg.; De Rossi AI. 1885 p. 227 — egli comunica che nel Cod. Vat. 8066 E è contenuta una dissertazione di laurea De Can. Frum. di mano del sec. XVIII — e sopra a tutto Gothofr. in C. Th. I. c.).

2). *Esazione delle prestazioni in natura.* — a). *Periodo repubblicano.* — Vogliamo ora passare a dare uno sguardo, più sintetico ancora, alle varie forme che si usarono per l'esazione delle prestazioni annuarie. Durante la repubblica fu applicato conformemente al sistema generale di amministrazione delle imposte l'appalto delle decime. In Sicilia secondo la lex Ieronica mantenuta dai Romani (v. Cic. Verr. 2, 13, 32 - 2, 26, 63 - 2, 60, 147 - 3, 6, 14 - 3, 7 - 3, 10, 24 - 3, 15, 38 - 3, 17, 44 cfr. Degenkolp Die lex Hieron. und das Pfändungsrecht der Steuerpächter p. 8; Marquardt 188. 8, Liebenam in Pauly-Wissowa 4, 2, 2308) veniva fissato annualmente il numero degli *aratores* di ciascun comune. Essi dovevano *proferi* il numero di iugeri del loro fondo, e l'importo della sementa; quindi dal pretore in Siracusa veniva posta all'appalto la decima dell'intero territorio di ciascuna città. L'appalto rimaneva naturalmente al maggiore offerente, il quale si obbligava col

suo bando a fornire a Roma entro un determinato termine, una determinata quantità di frumento e altri prodotti. La decima dell'Asia invece veniva appaltata dal censore in Roma secondo la legge Sempronia (Cic. Verr. 36), abrogata poi da Cesare. Gli appalti erano assunti generalmente dalle note società di pubblicani (sulle quali v. Marquardt p. 299, Salkowski Quaest de iure soc. praecip. publicanorum; Max. Cohn, Zum röm. Vereinsrecht; Dietrich Beitr. Z. Kenntn. d. röm. Staatspächtersyst. p. 5; Hahn de cens. loc. p. 15). Per quel che riguarda le tasse aliquote del reddito naturale che rientravano negli stipendii, la ripartizione delle quote e la loro esazione era in genere affidata ai comuni capiluoghi dei vari distretti tributari (Schiller. p. 198; Mommsen St. R. 2, 1018, n. 1.), e dovea quindi essere attuata coi sistemi che erano consuetudinari nelle varie regioni (Marquardt p. 195).

b). *Periodo imperiale.* — Stabilitosi il principato, laddove per qualche tempo si continuarono ad applicare le decime, se ne dovette persistere ad attuare l'appalto (v. sopra e Mommsen St. R. 2.^a, 1017); pei tributi fissi invece prevalse maggiormente il principio di affidarne la ripartizione e la riscossione ai comuni (Mommsen St. R. 2.^a 1018 n. 1. e 267 n. 3), facendovi cooperare talora opportunamente subalterni imperiali non solamente nelle provincie imperiali, ma anche nelle senatorie (Mommsen 1018 n. 2).

Quanto ai casi di riscossione diretta essa fu parimenti nelle due categorie di provincie affidata a procuratori imperiali (così secondo il Mommsen St. R. 2.^a 1017 e 267 n. 3; — secondo il Marquardt invece, p. 313, della esazione delle imposte si sarebbero dovuti curare nelle provincie senatorie i questori, nelle imperiali i procuratori. Non è qui il luogo di raccogliere le testimonianze circa le funzioni fiscali dei procuratori. Ricordiamo solamente, data l'indole del nostro lavoro, l'iscrizione di Thibilis — Numidia — C. VIII, 18909: *M. Herennio* — *Proc. Augg. NN ad fu [... frum]enti* dove il Mommsen suggerisce restituire *ad functionem frumenti* ricordando l'*illatio functionis tributariae* di C. Iust. 10, 22, 3). Però sia nei casi di riscossione indiretta, sia in quelli di riscossione diretta, nelle provincie senatorie i tributi venivano raccolti nelle mani del proconsole, essendo destinati all'erario (Mommsen 267), nelle imperiali invece i procuratori li dovevano rimettere al fisco. Peraltro tale differenza tra provincie senatorie e

province imperiali fu in vigore solo poco tempo, per quanto poté riguardare i tributi in natura destinati all'annona e ai bisogni delle frumentazioni di Roma; perchè essi presto furono tutti devoluti al fisco (v. sopra). Questa stessa cosa si verificò anche per gli altri tributi verso il tempo dei Severi, ed allora venne meno nei riguardi finanziari ogni differenza tra province senatorie ed imperiali.

Nel basso impero, a che Roma fosse fornita delle sue quantità annonarie doveva vegliare il prefetto del pretorio, la qual cosa era già forse cominciata dal terzo secolo (v. Hirschfeld 138 n. 1; cfr. Cassiodoro Var. 6, 18). La direzione della loro riscossione doveva peraltro dipendere in prima linea dai prefetti imperiali sotto la giurisdizione dei quali si trovavano le varie province frumentarie (Simm. 10, 35 Seeck e Gothfr. a C. Th.). Una posizione speciale dovettero avere però l'Italia e l'Africa. Nei distretti suburbicari di Italia dovea curarsi della riscossione il prefetto della città (v. C. Th. 14, 4, 2 e 3; Krakauer p. 11). Per l'Africa tutta la gestione del ramo dell'annona era nella competenza dello speciale prefetto, istituitovi verso il IV secolo. I subalterni più importanti, impiegati nella riscossione furono i *susceptores* sulla gravità della responsabilità dei quali, sulle modalità della loro nomina e sulle norme alle quali si doveano uniformare nel disimpegno del loro ufficio va veduto C. Th. XII, 6; XI, 7, 1 e 20; XI, 1, 2; sugli abusi che commettevano: Simm. 9, 10 e C. Th. XI, 8, 3; 26, 2; 7, 3; 8, 1; XII, 6, 21. (V. Krakauer p. 11, segg.).

Quando il *praefectus per Italiam* avea spedito le liste al *praeses Sardiniae* e al *praefectus annonae Africae*; ed il *praefectus Galliarum* avea fatto altrettanto per la Spagna (v. Goth. a C. Th. XI, 25, 1 cfr. Bethmann Hollweg p. 75 e 76); i senati delle varie città stabilivano la ripartizione tra i contribuenti delle quote che loro spettavano, i *tabularii* stendevano le liste di contribuzione, e con esse si regolavano i *susceptores*. Se si trattava di contribuzioni in natura i contribuenti le doveano recare essi stessi agli uffici dei funzionari imperiali del loro distretto, ed ivi trovavano i *susceptores* che procedevano alla misurazione del frumento, e quindi rilasciavano delle ricevute (*apochae*), le quali doveano essere sottoposte ai *tabularii* (C. Th. 12, 6, 19 e 21). I *susceptores* doveano garantire il mantenimento del grano negli *horrea*, durante il trasporto necessario per consegnarlo ai *navigarii* (C. Th. 12, 6, 21). A loro come anche

ai funzionari dell'ufficio delle imposte, spettava una propina di frumento, la cui altezza oscillava (C. Th. 12, 6: 15-21 e 26; XI, 26, 2).

3). *Custodia del frumento.*

a). *Nelle provincie.* — Il frumento riscosso coi vari sistemi che abbiamo veduto, veniva custodito come le altre prestazioni naturali — per poi a suo tempo essere spedito a Roma — nei pubblici magazzini delle varie provincie. — (Sappiamo che sino dai tempi della repubblica i contribuenti siciliani erano obbligati a trasportare il loro frumento *ad aquam* — v. Cic. Verr. 3, 36 — cioè presso i corsi dei fiumi principali, e in determinati punti della costa. Qui adunque si doveano sin d'allora trovare depositi più o meno grandi a seconda dell'importanza del luogo. Nel basso impero possiamo proseguire bene tutta l'organizzazione di questa partita dei magazzini. Ne doveano esistere presso tutti gli uffici imperiali dei vari mandamenti delle imposte, ai quali, come abbiamo veduto, i contribuenti erano obbligati a recare direttamente le loro prestazioni. — C. Th. 14, 15 col paratit. di Gothfr. cfr. 11, 1: 9, 11, 21 e 22; 7, 4, 15. — Lungo le strade presso le *mansiones* o *mutationes* ne esistevano altri — v. perciò Gothofredus a C. Th. 11, 1, 9 — finalmente nei capiluoghi doveano sorgere i più importanti. I vari magazzini erano retti da *praepositi horreorum* — C. Th. 12, 6: 5, 8, 16, 24, 33; 7, 4, 1 e 12, 1, 49; CIG. Sept. 24). — Di molti di questi magazzini ci è pervenuto il ricordo, (v. Thédénat in Daremberg Saglio, 3, 1, 274; Nasse 36; Hirschfeld 63). Ne conosciamo in Sicilia (Verr. 3, 178) nell'Italia settentrionale (Cass. Var. 12, 27); nell'Africa, dove esistevano gli *horrea Aninicensia* (Cagnat. Armée rom. d'Afr. p. 383), i granai di Ergla (*horrea Coelia*), destinati ai prodotti della Tunisia centrale e meridionale (Tab. Peut. VI, 2, It. Ant. 56, Tissot Geogr. de la prov. d'Afr. 2, 145), i granai di Cartagine (Amm. Marc. 28, 1, 17), quelli di Rusicade (vedi appresso), quelli di Mulusbium destinati ai prodotti della Mauretania (Itin. Ant. p. 4; Tab. Peut. II, 5), quelli di Alessandria (v. appresso) — e quelli dei vari centri rurali dell'Egitto (v. Urk. aus d. Konigl. Mus. z. Berl. Griech. Urk. I e Nicole Rev. arch. 1884 - t. XXV - p. 41) — nella Britannia (Tac. Agr. 19) — nella Gallia Narbonense (Hirschfeld, 80) — nella Pannonia (C. III, 4180) — nella Licia (C. VIII, 673) — in questa regione ne sono inoltre stati

trovati i resti di due; v. Petersen e Luschan: *Reisen in Sudwestl. Kleinas. II*, 41, fig. 30; e Benndorf Nicmann, ivi v. I p. 116, fig. 68 e 69. — Per tutta la partita degli horrea v. Vesseling ad *Itinerar* 31. n. 52; Rodbertus z. *Gesch. d. röm. Trib. in Hildebrands Zeitschr. für Nat. Ok u. Stat.* 8, 413; Krakauer p. 14).

Dai magazzini secondari il frumento dovea essere trasportato in quelli principali; e del trasporto l'alta direzione dipendeva dagli amministratori provinciali, i quali avevano perciò sotto di loro tutta la gestione dei magazzini (Amm. 28, 1 Krakauer p. 16); ma l'attuazione per terra, o pel corso dei fiumi dovea esser curata direttamente dai funzionari locali. Così in un papiro Viennese dell'anno 231 (v. Wessely in *Führ. durch die. Ausstell. Pap. Erz. Rainer* p. 77 n. 246, cfr. Premerstein in *Beitr. z. alt. Gesch.* III p. 15, n. 8.) — un preposto ad uno dei grandi reparti dei magazzini di Alessandria dichiara ricevuta di un carico di grano al funzionario locale di Eracleopoli. È chiaro che i funzionari locali si doveano pel trasporto valere dell'opera materiale di trainatori di terra o di fiume, e questi potevano essere o semplici loro fiduciari, o impresari ufficiali. Quest'ultimo caso vale per Griech. *Urk. aus Berl. Mus.* 8, col. II l. 29 che ricorda un *ναύκληρος τῆς Νεασπόλεως χειρισμοῦ*, il quale secondo il Premerstein o. c. p. 15, n. 8 dovrebbe essere precisamente un padrone di navi, che avea assunto l'impresa del trasporto del grano dall'interno dell'Egitto ad Alessandria. Col tempo poi furono istituite delle servitù di proprietà pel trasporto per terra (C. Th. XI, 1, 11 e 21; XI, 16, 4 e Goth. a XI, 1, 9), e si formarono dei collegi di battellieri pei trasporti di fiume (C. II. 1180).

I più importanti dei magazzini di deposito doveano essere quelli di Rusicade nella Numidia (C. VIII 7975 ricorda questi orrei costruiti [ad utilitatem] o [securitatem] *populi romani*) donde salpava la flotta frumentaria Africana (v. C. VIII 7959: *Gen(io) col(oniae) Puelleolarum*) *Aug(usto) sa[crum]*; 7960; *statuas duas Genium Patriae nostrae et Annona sacrae urbis sua pecunia posuit* — Hirschfeld 75, n. 112 e C. X, 182 segg.) — e quelli di Alessandria (C. Th. 14, 26). Su quest'ultimi gettano luce papiri ed iscrizioni. Ve ne doveano essere due grandi reparti, quello *Neaspoteos* e quello *ad Mercurium*; e alla testa di ciascuno di essi si dovea trovare un *procurator*. Pel *procurator Neaspoteos et Mausolei Alexandriae* (*ἐπίτροπος Νεασπόλεως*) v.

C. VIII 8934 = Dessau 1400; C. XIII 1808 = Dessau 1454 (tempo degli Antonini). Griech. *Urk. aus Berl. Mus.* 8 col. II l. 26 dell'anno 247/8 (cfr. Viereck *Hermes* 27, 519-526). Pel *procurator Augusti ad Mercurium Alexandriae* v. Mommsen in *Hermes* 35 p. 445 oss. 2; *Röm. Gesch.* V. p. 569 oss. 2; Hirschfeld *Unters.* I, 263 oss. 9; *Jung. Wien. St.* 14, 246, oss. 160; 257 oss. 257; 259 oss. 272. Numeroso doveva essere il personale di questi magazzini ed un papiro recentemente illustrato mostra che talora vi venivano distaccati dei legionari per accudire a qualche servizio disgraziatamente non ben precisato. Si deve pensare naturalmente a qualcuno dei vari uffici di sorveglianza sui lavori di carico e di scarico, di guardia ai depositi, o di aiuti manuali.

Il papiro in parola è contenuto nel secondo foglio del papiro di Ginevra edito da I. Nicole e Charles Morel sotto il titolo: *Archives militaires du premier siècle. Texte inédit du Papyrus latin de Genève N. 1 (Genève 1900)*. Contiene questo papiro un elenco di comandi di servizio per gli anni 81-87 riguardanti 4 soldati (v. su questo papiro Cagnat *Rev. crit.* 50, 1900, 124; Blümner *N. Jahrb. f. d. Klass. Alt. W.* V, 1900, 432-443; Cagnat *Journal des Savants* 1900 p. 375-382; Heron de Villefosse *Compt. Rend. de l'Acad. d'inscrip.* 1900 I 270 segg.; Esperandieu ivi 1900 II 442, *Rev. ep.* IV, 1900, p. 143 V (1901) p. 27; Reinach *Rev. Arch.* 1901 p. 161; Wilcken *Archiv für Pap.forsch.* I, 1901, 545; Seymour de Ricci *Rev. des ét. Gr.* 14, 1901, p. 196; Mommsen *Hermes* 35, 443-452, 532 e *Arch. für Pap.forsch.* I 277. Nicole ivi v. II. 63-69; Premerstein in *Beitr. z. alt. Gesch.* III, 1903, 1. segg. Die *Buchführung einer ägypt. Legionsabt.*). Tra questi comandi il più frequente è quello *ad frumentum*. Valga come esempio:

T. Flavius Valens.

Exit ad frumentum Mercuri anno

R(edit) anno eodem pr. Idus Iulias (l. 7 e seg.).

Le località per le quali si effettua questo comando sono *Neapolis* e *Mercuri*. Il Morel (p. 21) credeva che esse fossero due determinate città e così anche il Nicole (p. 10), ed il Blümner (p. 437). Pensavano essi perciò che si trattasse di comandi dati a soldati legionari, acciocchè provvedessero al frumento necessario per le truppe residenti nel paese. Ma questa opinione è contraddetta dalla lunga durata dei comandi *ad frumentum*. Inoltre il Mommsen ha dimostrato benissimo (pag. 445 oss. 2) che le

due località per le quali si effettuavano questi comandi, erano quartieri di Alessandria, in cui si trovavano i reparti dei magazzini pubblici di grano, appellandosi alle iscrizioni e papiri che di sopra abbiamo citato. La conclusione logica è dunque che questi soldati fossero comandati ad accudire a qualche servizio dei magazzini di Alessandria.

I comandi ad *frumentum* del nostro papiro si distinguono in due periodi: uno che comincia in ottobre e termina col gennaio (II A 2 segg. V. 30, 3) — uno che comincia in febbraio e termina al principio o alla metà di luglio (II D. 2 segg. cfr. II A. 5 segg. vedi la tabella in Morel p. 20).

Così lo spazio dalla metà di luglio alla fine di settembre rimane libero. Ma io credo che ciò sia da considerarsi come puramente casuale. Va pensato infatti che questo precisamente era il periodo in cui si doveva ammassare il frumento tributario nei magazzini di Alessandria (nel basso impero il frumento del basso e medio Egitto doveva essere ammassato in Alessandria prima della fine del mese di agosto — Editto di Giustin. XIII, 6 —; e quello dell'alto Egitto prima del decimo giorno di settembre — ivi c. XXII —), e si doveva spedirlo (il trasporto a Costantinopoli avveniva in due spedizioni, l'una prima della fine di agosto, l'altra prima della fine di settembre — quello invece per Roma, nel periodo antecedente alla fondazione di Costantinopoli, doveva avvenire in una sola spedizione — V. Seneca epist. ad Lucil. 77 — ma sempre nella stessa stagione); era insomma il periodo di maggior lavoro. Sarebbe strano perciò che proprio in esso si interrompessero i comandi.

Proseguire come si effettuasse il trasporto di quel frumento dal quale maggiormente dipendevano le sorti di Roma — dai porti di Alessandria e di Rusicade sino a Puteoli e ad Ostia, e come si compiesse quello da Ostia e Porto a Roma sarebbe cosa che potrebbe gettar molta luce sulla genesi e sulla natura degli istituti corporativi; ma noi dobbiamo per ora rinunciarvi; rimandando perciò alla voce *navicularii*, e saltando addirittura all'arrivo del frumento ad Ostia prima, e a Roma poi.

b. In Ostia. Quivi dove il grano giungeva per la via di Pozzuoli — (in questo porto sin dal tempo della repubblica esistevano dei granai v. Cic. de fin. 2, 26, 84; e *horrea* inoltre appaiono nella rappresentanza del porto di Puteoli contenuta in un affresco pubblicato dal Bellori: *Jordan Arch. Zeit.*

1868 p. 92; Marquardt p. 113 oss. 6 e 7; e che sotto l'impero ancora vi approdassero spesso le navi frumentarie lo dimostra l'i. di Rusicade — C. VIII 7959 *Gen(ia) cokoniae Pul(eolanorum) Aug(usto) sa[crum]* — e l'esistenza del *Disp. A. Frumento Puteolis et Ostis* del quale parliamo subito) — si trovava tutta una serie di granai (V Nibby p. 615 seg. e la riproduzione di una moneta di Traiano in Preller Ber. d. Sächs. Gesellsch. 1894 II n. 4; Lanciani A I 1868 p. 144 e segg. CXIV, 20; gli *horrea* Portuensis inoltre sono ricordati molto spesso nel basso impero, V. Gothofr. comm. a C. Th. t. V. p. 201, 252, 293, 323. Hirschfeld p. 78). La gestione dell'annona vi era esercitata prima dal *quaestor Ostiensis*, poi con Claudio da un *procurator portus Ostiensis*, e finalmente con Traiano da un *procurator annonae* o *ad annonam* (v. Hirschfeld p. 76, meglio che Marquardt 134). Numeroso era il personale subalterno costituito oltre che da *tabularii ad annonam*, e da *dispensatores a frumento* (v. appresso) dai

Mensores frumentarii di Ostia. (v. per essi Waltzing 4, 30 e segg. e 2, p. 62-64). Al corpo dei *mensores frumentarii* di Ostia, ha riguardo C. Th. 14, 4, 9; 14, 15, 1; 11, 14, 1 (v. Gothofr. ivi) — e ad esso, come a quello analogo di Roma, Paolo Dig. 27, 1, 26 e 50, 5, 10, 1. Vi si riferiscono inoltre parecchie iscrizioni a noi pervenute, dall'esame delle quali e dal loro confronto coi testi, si vede che nel 2.º secolo il collegio si chiamava con formula generica *corpus mensorum frumentariorum Ostiensium* con qualche variante; e nel IV secolo invece si diceva dei *mensores Portuenses* (C. Th. 14, 4, 9 e C. VI, 1759); dipendeva naturalmente dall'ufficio dell'annona (nella C. XIV, 172 eleva una statua ad un *procurator annonae*), e nel V secolo aveva la custodia dei granai di Porto (C. Th. 14, 4, 9). Va inoltre osservato che nelle iscrizioni si trovano i nomi di *adjutores*, *acceptores*, *navicularii* aggiunti a quello generale di *mensores frumentarii*, o soli. Ora poichè in C. XIV, 2 i *mensores adjutores*, gli *acceptores* e i *navicularii* appaiono avere dei quinquennali differenti, e poichè d'altra parte in C. XIV, 164 i *mensores framentarii adjutores et acceptores* si veggono formare un solo collegio, ed anche i *navicularii* in C. XIV, 289 sono dei *mensores frumentarii*, crede il Dessau (v. a C. XIV, 2) che questi tre nomi non facciano che designare tre sezioni dello stesso *collegium mensorum*, aventi ciascuno il proprio

quinquennale (cfr. Waltzing 4, 31). Ecco ora l'elenco delle iscrizioni di questo collegio:

C. VI, 1759: *Mensores Portuenses* (anno 389).

C. XIV, 172, (anno 184) 509, 363, cfr. 4139: *Corpus me(n)sor(um) frum(entariorum) Ost(iensium)*.

C. XIV, 303: *Corpus mensorum frumentariorum*.

C. XIV, 364: [*corp*]us mensorum Ost.

C. XIV, 409, l. 12 (II secolo): *Mensor(es) frumentarii Ceresis Aug.*

C. XIV, 4140: *Corpus mensor(um) frum(entariorum) adjutorum Ostiensium*.

C. XIV, 154 (sotto Settimio Severo): *Corpus me(n)sorum frument. adjutorum et acceptorum Ost.*

C. XIV, 2: (dell'anno 197) *c(orp)us m(en)sorum adjutor(um) — nauticarii — acceptores*.

C. XIV, 150: *Acceptores* (12 nomi).

C. XIV, 16 (sotto Settimio Severo): *acceptatoribus et terraris*.

C. XIV, 289: *Corpus mensor(um) [frumentari]rior(um) nauticariorum Ost.*

C. XIV, 23: *Mesor*.

N. S. 1897. p. 527: *Me]nsor fru(menta)riorum*.

Abbiamo poi già visto come in Ostia esistesse a disposizione del proc. annonae una filiale del fisco frumentario sotto un *praepositus mensae nummulariae fisci frumentarii Ostiensis* (C. XIV, 2045, v. sopra).

c. In Roma. Anche qui il frumento veniva raccolto in pubblici granai la cui esistenza è dimostrata anche per il periodo repubblicano (Festo 290 b. Plut. C. Gracco 7). Noi non intendiamo qui parlare della loro ubicazione, della loro costruzione e delle varie questioni che con essi si riconnettono (Rimandiamo per ciò a Jordan Top. 2, 67; De Rossi A. I. 1885 p. 223; Henzen B. M. 1885, p. 31; Gatti B. I. 1885 p. 110; Henzen Röm. Mitteil. 1886 p. 42; Gatti Lanciani ivi p. 62; Gatti ivi p. 65; Stevenson B. I. 1880, 98; Richter Top. d. St. Rom 197 e 387; Thédénat in Daremberg e Saglio Dict. p. 268).

Ricordiamo solamente che nel personale adibito ad essi si trovavano gli *horrearii* (Ulp. Dig. 9, 3, 6, 3; C. VI 4239, 4240, 9460-68; Hirschfeld Annona 52-61) i vilici *ex borreis* (C. VI 4226, 4226*, Eph. ep. IV, 260 n. 723* = BI. 1880-98) ed agenti imperiali a frumento (v. appresso). Esisteva inoltre in Roma il corpus dei

Mensores machinari frumenti publici di Roma. Infatti la i. C. VI, 85 dell'anno 198, contiene una dedica di due statue dei Castori fatta da un *M. Ael. M. F. Rusticus ai Mesorib(us) Mach(inariis) Frumenti) p(ublici)*. Egli è *rector imm(unis) II, hon(oratus) III* di costoro quibus ex S. C. coire licet — *Fidele q(uin)q(uennali) II*; e a questo stesso corpo al quale, come a quello analogo di Ostia ha riguardo Paolo Dig. 27, 1, 26 e 50, 5, 10, 1, si riferisce l'altra i. C. VI, 9626: *D. M. T. Turius C. f. Lollianus quitquit ex corpore mensorum machinariorum funeraticii nomine sequetur reliquum penes r(em)publicam s(upra) s(criptam) remanere volo, ex cuius usuribus peto a vobis colleg[ae] uti suscipere dignemini, ut diebus sol[is] ieiuniis sacrificium mi[hi] faciatis*.

Da quest'iscrizione si vede che, i *mensores* di Roma costituivano un collegio funeraticio (cfr. Waltzing 4, 29 e seg. e. 2, 64). Che, come è naturale, dipendessero dall'ufficio dell'annona è dimostrato anche dal fatto che C. Turio Lolliano dispone che se saranno trascurati i sacrifici funebri che egli richiede, il collegio paghi il *duplum funeraticium* al *fiscus stationis annonae*. Va notato che solamente i *mensores* di Roma, e non anche quelli di Ostia, avevano l'attributo di *machinarii*. Le *machinae* erano appunto dei cavalletti recanti le bilancie dei misuratori, così come se ne vede uno nel piano inferiore di una rappresentanza figurata che adornava una coppa oggi perduta, ma che prima si trovava nel Museo Gualdi — rappresentanza riprodotta a cura del De Rossi in A. I. 1885. tav. d'agg. I, da un disegno che esisteva tra le carte del Soarez Cod. Vat. 9136 f. 217 a. Il piano superiore di questa rappresentanza contiene tra due geni alati due coniugi, il consorte penulato, e la consorte in atto di agitare un *sudarium*, in mezzo a due figliuoli; a queste figure sono intercalate quelle delle stagioni. Il piano inferiore invece rappresenta un penulato nell'atto di esercitare la funzione del proprio ufficio dinanzi ad una grande bilancia eretta su di un cavalletto; un facchino trae una carriola, e due conduttori guidano altrettanti cavalli trascinantisi dietro un carico. Il De Rossi (l. c. p. 230 seg.) vuol ravvisare nel piano superiore un prefetto dell'annona, colla sua famiglia, e in quello inferiore un suo ufficiale nell'atto di presiedere alla verificaione del frumento ricevuto dai *susceptores* del canone urbicò e pesato dai *machinarii*. La sua interpretazione di questa scena, che sembra risalire al IV o al V se-

colo, coglie molto probabilmente nel vero, se non che egli sembra localizzarla in Ostia, il che non mi pare nè sicuro, nè giustificato.

d). Qui infine diamo l'elenco di tutti gli schiavi imperiali menzionati in iscrizioni come agenti

a frumento (*actores o dispensatores*), i quali sono certamente da ritenersi adibiti in un modo o nell'altro alla custodia del frumento in magazzini imperiali (i titoli fanno pensare che si dovessero occupare in specie del ricevimento del frumento e della sua riconsegna a chi di ragione. Tenevano forse i registri di entrata e di uscita). Le iscrizioni che li ricordano appartengono a Roma, e altri luoghi.

L' Hirschfeld vuole che si creda che essi avessero sempre compiuto il loro ufficio nel luogo del rinvenimento delle epigrafi, facendo osservare che è difficile che funzionari così umili fossero trasferiti appositamente in Roma (p. 72). Il Marquardt invece (p. 132) li colloca tutti in Roma meno il *dispensator* di Puteoli ed Ostia. Noi propendiamo per l'idea dell'Hirschfeld; solamente vorremmo assegnare a Roma il *dispensator a frumento* dell'i. Willmanns 1362 C. XIV, 2833, essendo stata questa iscrizione rinvenuta presso Zagarolo, cioè molto vicino a Roma, e non apparendo quindi in simile caso improbabile un trasferimento del titolare.

Di Roma abbiamo solamente la:

C. VI 8850 (v. Hirschfeld 55, 4) del tempo di Domiziano: è la lapide mortuaria di un *Nitoris Domitias. Aug. actori a frumento*.

Tutte le i. dei *Dispensatores* sono d'Italia e provincie:

C. X 1562 — Henzen 6315 — del tempo Adrianeo. Contiene una dedica *Genio coloniae Puteolanorum* posta da un *Chrysanthus Aug. Disp. A. Frumento Puteolis et Ostis*. (cfr. Diz. ep. I, p. 483). Di costui non vi è dubbio che esercitasse il suo ufficio generalmente in Ostia, gli affari in Puteoli dovendo essere molto meno importanti — v. Hirschfeld p. 77. Anche il Marquardt — v. sopra — non l'assegna a Roma.

Muratori 888. 2 (trovata non presso Roma, come vuole l'editore, ma presso Zagarolo. V. Hirschfeld p. 72) = Willmanns 1362 = C. XIV, 2833: *Dis Manibus M. Antonii Pallantis Nobilis Abascantus Aug. dispensator a frumento*. Il morto è forse un figlio di M. Antonio Pallante cons. suff. del 167. (v. C. III, p. 888 dipl. mil. 46, cfr. Borghesi presso Matranga in B. I 1853, p. 138). L'Hirschfeld (p. 72) identi-

fica questo Abascanto coll' *Abascantus. Caes. n. ser. vern. disp. annonae* dell' Henzen. 6541 = C. XIV, 2834 trovata in Zagarolo.

Orelli 895. i. di Mediomatrico: *Oceanus ser. verna dispen[s(ator)] a frumento*. Si tratta di una dedica a Pertinace dell'anno 193 (Hirschfeld 55 e 73).

C. III 333 = C. I. G. 3738. i. di Cio Bitinia: *Flaviae Sophei [genialis Caesaris Aug. [se]rvos verna dispen[s(ator)] [ad] frumentum. Γενεάλ[ις] Καίσαρος δούλου οίκο[νό]μου ἐπὶ τοῦ σείτου* — probabilmente del tempo dei Flavi.

Questi schiavi imperiali a frumento doveano dipendere non direttamente dal prefetto dell'annona, ma da *procuratores a frumento*, che troviamo menzionati in due iscrizioni una di Velletri ed una di Anzio. L'Hirschfeld vuole che i titolari di queste due iscrizioni avessero esercitato il loro ufficio in Roma. Si può pensare però che quello menzionato nella i. che si riteneva prima di Pesaro, ma che ora appare essere di Anzio, l'avesse esercitata in questo porto, che da Nerone in poi dovette acquistare considerevole importanza.

C. X 8295 (Anzio) *C. Clodius C. F. proc. Aug. a frumento quaest. aedil II vir*.

C. X 6573 (Velletri) i. molto frammentaria: *A. Cubiculo Proc. a frum. Accensus Patro*.

VI

Delle condizioni del commercio frumentario in Roma nel periodo imperiale.

1). La prima cosa che ci proponiamo di dimostrare è che esso *prima del basso impero fu libero e non monopolizzato dallo stato*. Il monopolio anche nei tempi anteriori al basso impero è stato sostenuto dal Krakauer (p. 37 segg.), ma a noi sembra che questa idea sia poco probabile di per sè, e contraddetta da testimonianze. È poco probabile, perchè non si riesce a capire da quali ragioni avrebbe potuto essere provocato un simile monopolio fiscale. Vanno esclusi infatti intenti utilitari da parte dello stato, non potendosi credere davvero che gli imperatori i quali cercavano in ogni modo di accattivarsi il popolo di Roma, si permettessero procedere ad un atto così odioso come la speculazione nell'orbita dei generi di prima necessità. Sappiamo invece che molti di loro con zelo e con liberalità si adoprarono perchè l'approvvigionamento di Roma fosse abbondante e a

buon mercato; tra costoro vanno ricordati specialmente Augusto, Claudio, Traiano, Antonino Pio, Pertinace, Settimio ed Alessandro Severo, Aureliano. Il fatto stesso che viene levata alta la voce contro Nerone, il quale non ebbe rossore di speculare colle sue partite annonarie, dimostra come ciò costituisse un'eccezione. E se escludiamo l'intento di lucro, quale altra ragione rimarrebbe per spiegare il monopolio di cui parliamo? Qualcuno ha voluto dire che gli imperatori lo volessero adoperare come mezzo per assicurare l'annona, e moderarne il prezzo. Ma per ciò bisognerebbe negare loro ogni più elementare intuizione dei processi che regolano le condizioni di un mercato. Basta il senso comune per far comprendere che la libertà dei commerci può giovare alla loro floridezza, e al mantenimento dell'equilibrio dei prezzi più assai di qualsivoglia monopolio e di qualsivoglia artificioso fiscale. Resta così, come dicevamo, assai poco probabile di per sé l'attuazione del monopolio frumentario in Roma: ma esso è anche contraddetto dai fatti.

Di Augusto è detto (Svet. Aug. 42): « *atque ita posthac rem temperavit ut non minorem aratorum ac negotiantium quam populi rationem deduceret* ». Di Tiberio è ricordato (Tac. Ann. II, 87 sotto l'anno 19 di C.) « *saevitiam annonae incusante plebe, statuit frumento pretium quod emptor penderet, binosque nummos se additurum negotiatoribus in singulos modios* »; e questo sistema di abbassamento dei prezzi deve essere stato praticato anche da Nerone, come può dimostrare l'altro passo di Tacito A 15, 39: « *pretiumque frumenti minutum usque ad ternos nummos* ». Traiano tolse di mezzo le *indictiones* e le comperie straordinarie di frumento che venivano comandate alle provincie, e cessò dall'ordinare i trasporti obbligatori, sicuro che in tanta ampiezza dell'orbe Romano, se in alcun luogo fosse venuta meno la messe, in altro invece avrebbe abbondato, e ammassò nei pubblici orrei il frumento liberamente trasportato allo stesso prezzo al quale veniva acquistato dai privati. (Plin. Paneg. 29). Questa testimonianza è importante secondo noi perchè da essa risulta che lo stato si metteva su di una linea di condotta, che non poteva impacciare punto il commercio privato, al quale era così lasciato un terreno completamente adatto al suo sviluppo. Sappiamo inoltre che spesso gli imperatori cercarono di incoraggiare le speculazioni private, sancendo speciali privilegi a chi le tentasse (v. Svet. Claud. 18; Gaius I

32c, presso Studemund Verhandl. d. Würzb. Philologenvers. 1868 estr. p. 9; Ulpiano in Digg. 50, 6, 5, 3 e 6; Vita di Alessandro Sev. 22; Marquardt V² p. 33, 33⁸ e 407, 8). Accanto a queste testimonianze letterarie irrefragabili, abbiamo una serie di epigrafi che fanno menzione di

Negotiatores et mercatores frumentarii

Mercatores frumentarii et olearii Afrari sono ricordati in C. VI 1620 = Orelli 3331; un *corpus mercatorum frumentariorum* è registrato nelle i. di Ostia pubblicate in NS. 1880 p. 472 n. 5 = C. XIV, 161 e NS 1881 p. 115 = C. XIV, 430. La Orelli 3093 = C. VI 9683 ricorda una *Abundia Negotiatrix Frumentaria et Legumenaria*; la VI 9668 un *M. Thoranius negotiator frumentarius*; la C. VI 814 (accolta nel *Corpus*, nonostante le esitazioni dell'Hirschfeld p. 23, n. 33 circa la sua genuinità) menziona dei *negotiatores frumentarii* i quali erigono un tempio « *in loco qui designatus erat, per Flavium Sabinum* » (il quale fu console nel 69 e nel 72); e mercanti frumentarii appaiono anche nelle: C. VI 9426 (= 3364): *L. Cassius L. L. Dam. frumentari*; 9427: *Maecili P. l. Pamphili frum(entarii)*; C. XIV 2852 (Preneste) contenente la lapide funeraria di un *T. Caesius Primus* del quale è detto: *qui largae Cereris messes fructusque venatos Digerit in pretium.... ire per illos consuetus portus cura studisque laboris, Litora qui praestant luttissima nautis; Notus in urbe sacra* etc. (1); C. XIV, 4142 (Ostia): *M. Iunio M. f. mercatori frumentario*.

Il Krakauer p. 37 n. x intende questi *negotiatores frumentarii* come una corporazione annonaria che si trovasse al servizio del fisco, ma tale idea non ha nessuna giustificazione. Siamo lungi dall'escludere che lo stato dovesse spesso fare ricorso alla compera del frumento, ma non ci riconosciamo in nessuna maniera autorizzati a porre a servizio dello stato ogni negoziatori o mercator del quale ci sia serbata memoria epigrafica.

Il complesso della tradizione letteraria ed epigrafica di cui abbiamo ora esposto gli elementi ci fa escludere che lo stato esercitasse

(1) *Negotiatores frumentarii* appaiono anche nelle C. XIII 1972 (Lugdunum): *D. et quieti aeternae M. ontis Lucitatis VI vir. Aug. Lug. et Naut. Arar. item. Centonario Lu.... consistent Honorato negotiatori frumentario etc.*; C. XIII. 1771 (id.) *Deo invicto Aur. Secundinus Donatus Frumentari*; Brambach 71 (i. di Geldern): *Nervius neg. fru.* — ma di costoro sarebbe arrieschiato volere affermare che si occupassero del commercio frumentario della piazza di Roma.

almeno nei tempi del buon impero il monopolio del frumento.

Va però riconosciuto che una delle principali incombenze della cura dell'annona doveva essere il mantenimento di un prezzo moderato del grano sul mercato; e ciò non poteva essere ottenuto che coll'immissione di abbondanti partite frumentarie dello stato sulla piazza. Che questo mezzo venisse praticato costantemente, è dimostrato dal fatto che la quantità di frumento che era importato in Roma sia come prestazione annonaria, sia come acquisto dello stato, superava certo di molto i bisogni delle frumentazioni (1). Che ciò avvenisse al tempo repubblicano è indubitato (v. *Kuhn*, p. 1005), e più ancora lo è nel tempo imperiale. Sappiamo infatti da Sparziano che Settimio Severo (cap. 8) « rei frumentariae quam minimam reppererat ita consuluit ut excedens vita septem annorum canonem populo Romano relinqueret »; e da questo passo confrontato col c. 23: « moriens septem annorum canonem ita ut cotidiana septuaginta quinque millia modiorum expendi possent reliquit »; si deduce che a quel tempo lo stato provvedeva nei bisogni della città, 28 milioni circa di moggi (V. Lampridio *Eliog.* 27; Nasse 37; Marquardt, p. 127; Hirschfeld 24). È stato sostenuto che ai tempi di Augusto diversa fosse la quantità di frumento di cui lo stato poteva disporre annualmente; in base alla contaminazione reciproca di una notizia dell'autore delle epitome che vanno sotto il nome di Aurelio Vittore, e di una di Giuseppe Flavio.

La prima (ep. I) dice: « Regionem Aegypti inundatione Nili accessu difficilem, inviamque paludibus in provinciae formam redegit. Quam ut annonae urbis copiosam efficeret fossas incuria vetustatis limo clausas labore militum patefecit. Huius tempore ex Aegypto Urbi annua ducenties centena millia frumenti inferebantur ».

La seconda (B. Iud. II, 16, 4) dice riguardo ai popoli dell'Africa: *χωρίς δὲ τῶν ἐτησίων*

(1) Per questa immissione del suo frumento sulla piazza, lo stato diveniva arbitro del prezzo del mercato, il che è dimostrato da Tac. Ann. 15, 18: *Verò frumentum plebis vetustate corruptum in Tiberim iecit, quo securitatem annonae ostendit, cuius pretio nihil additum est*; Tac. Ann. 15, 39: *pretiumque frumenti minutum usque ad ternos nummos*; cfr. anche Tac. hist. 4, 38: *sed quia nares saevitia hiemis prohibebantur, vulgus alimenta, in dies mercari solitum, cui una ex re publica annonae cura, clausum litus, retineri commeatu, dum timet, credebat*, etc.

καρπῶν, οἱ μὲν οὐκ ἔχοντες τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πληθὺς τρέφουσι, καὶ ἕξωθεν παντοίως φορολογοῦνται κτλ., e riguardo all'Egitto: « τῶν χρημάτων ἕξωθεν τῇ Ῥώμῃ σίτον μνηῶν τεσσάρων ».

Dalla contaminazione di queste due notizie si è fatto risultare che al tempo di Augusto e di Nerone le prestazioni annonarie ammontassero a 60 milioni di moggi. La differenza che risulterebbe dal paragone di questa cifra con quella data da Sparziano, sarebbe veramente assurda, ma invece di trovare il modo di toglierla di mezzo, sono state tentate varie vie per giustificarla, ma tutte, sebbene più o meno ingegnose, poco felici. Il Marquardt pensa che la diminuzione del commercio frumentario da parte dello stato, fosse equilibrata da un maggior sviluppo del commercio privato. Ma con quali allegati potrebbe egli sostenere la sua idea? Se al tempo di Augusto lo stato avesse immesso 60 milioni di moggi di frumento sul mercato, esso avrebbe certo completamente raccolto nelle sue mani il commercio frumentario della città, anche ammettendo esatta la cifra a cui il Marquardt calcola la popolazione di Roma nel tempo imperiale. (Infatti il consumo medio di un individuo va calcolato col Beloch a 36 moggi annui, v. *Bevölk.* p. 33, onde 60 milioni di moggi possono essere sufficienti più che abbondantemente a 1610000 persone, alla quale cifra il Marquardt calcola la popolazione di Roma imperiale — v. p. 124). E allora noi ci domandiamo: « Come mai si potrebbe concepire una soppressione quasi totale del commercio frumentario privato agli inizi dell'impero; ed un suo risorgere ed ampio svilupparsi col progresso del tempo? Non ci aspetteremmo, caso mai, un cammino affatto inverso? Ma se anche passassimo sopra a tutto ciò, rimarrebbe poi sempre contro la tesi del Marquardt, l'altra difficoltà gravissima di spiegare in sé e per sé, indipendentemente dalle sue relazioni col commercio privato, una diminuzione tanto considerevole della prestazioni annonarie delle provincie tra il tempo di Augusto e quello di Settimio Severo. Infatti, se è possibile ammettere un incremento dell'aderazione come coefficiente di diminuzione in questa cerchia, non è possibile però esagerarla tanto da rendere spiegabile una distanza così vistosa. L'Hirschfeld batte un'altra via. Coerentemente alla sua idea che il commercio frumentario di Roma col tempo fosse assorbito completamente dallo stato, pensa che la diversità tra le nostre cifre delle prestazioni

annonarie, corrisponda ad una diminuzione considerevolissima della popolazione cittadina, la quale al tempo di Settimio Severo sarebbe discesa da un milione e mezzo di persone a 8-900000; ma tale idea cade poichè si può essere sicuri che la popolazione di Roma nei primi tre secoli dell'impero rimase quasi completamente stazionaria.

Un'altra via ancora tenta il Pigeonneau. Egli però incappa in un sistema veramente illogico. Infatti i presupposti della sua tesi, per quanto egli non li ponga con chiarezza e nettezza di definizione, sono che la cifra di 60 milioni di moggi annui, cui si giunge contaminando Giuseppe e Vittore, rappresenterebbero il consumo totale della città, a cui si deve pensare aver partecipato insieme lo stato e i privati; e la cifra invece di 27 milioni, che risulta da Sparziano rappresenterebbe il canone pubblico, il quale dovrebbe essere definito non « universam sed canonicam tantum, id est publicis horreis conditam populi Romani annonam ». Ma con ciò ci si allontana dalla logica, giacchè se applichiamo il passo di Giuseppe a quello di Vittore, una volta che Giuseppe accenna non a tutta l'esportazione, ma solo all'entità delle prestazioni annonarie, verremmo ad avere come conseguenza ineluttabile che la cifra di sessanta milioni dovrebbe rappresentare quella del canone frumentario, (inteso sotto lo stesso punto di vista del Pigeonneau) dei tempi di Augusto, onde la differenza col canone frumentario dei tempi di Severo rimarrebbe sempre in piedi ad attendere la sua spiegazione. (Un'altra contraddizione è nel Pigeonneau laddove a p. 27 considera la cifra del consumo totale a 60 milioni di moggi, mentre a p. 36 pone dei dati tali per cui si assorgerebbe a 90 milioni).

Rimane adunque che le notizie di Aurelio Vittore, Giuseppe Flavio e Sparziano se sono esaminate sotto uno stesso punto di vista, si chiariscono contraddittorie, ed impossibile ne appare il ravvicinamento. Perciò o alcuna ne va considerata non rispondente a realtà, o vanno esaminate sotto diversi punti di vista. Alla prima di queste uscite si è appigliato il Beloch, il quale ha addirittura scartato la notizia di Aurelio Vittore, che definisce come « mal sicuro autore del tempo tardo ». Di lui scrive (p. 411 n. 1.): « Offenbar hat er dieselbe (la cifra dell'esportazione dall'Egitto) mit der gesammten Getreideeinfuhr verwechselt, und die Zahl abgerundet. » Noi vogliamo vedere, se vi sieno delle ragioni sufficienti per giustificare un procedere così radicale quale è quello del Beloch.

Cominciamo col fare osservare che prima di accusare di grave erroneità la notizia, occorre esaminare quale sia la guisa colla quale si debba spiegare la sua presenza nel testo dell'epitomatore. Ci pare che si possa addirittura escludere che egli abbia introdotto una sua reminiscenza qualunque proprio al principio dell'opera, senza curarsi di controllarla. Egli deve ad ogni modo perciò aver desunto la sua notizia direttamente da una fonte, e, dovendosi escludere, anche per la sola considerazione che egli si trovava al principio del suo lavoro, che commettesse la negligenza inaudita di falsarne i dati; rimane che l'autorità della sua notizia va giudicata alla stregua dell'autorità della sua fonte presumibile, ed il primo compito che ci si deve imporre è appurare quale essa possa essere stata. Ed il problema va posto in questa forma: Avrà trovato l'epitomatore la sua notizia nelle fonti ordinarie di cui si valeva, o avrà fatto ricorso per essa ad altre informazioni? A noi sembra che quest'ultimo caso vada escluso per l'improbabilità intrinseca che un autore, il quale non vuole essere altro che un compilatore ed un riassuntore di storie, si prenda la bega di ricorrere a fonti diverse da quelle alle quali ha disposto di attingere il suo lavoro, per introdurvi una notizia di indole evidentemente secondaria e superflua. Ma anche ammessa la possibilità di un simile procedimento, è evidente che non si potrebbe senz'altro aderire all'idea del Beloch. Non potendosi controllare la natura ed il valore della fonte secondaria a cui l'epitomatore avrebbe fatto ricorso, bisognerebbe accontentarsi di misurarne l'attendibilità non per via di autorità, ma per via di probabilità intrinseca, il che noi faremo in seguito. Se invece è più probabile che la notizia sia derivata direttamente dalle fonti ordinarie, conoscendosi ormai queste con sufficiente sicurezza se ne può, e se ne deve ricercare il valore di autorità. Sulla questione delle fonti delle epitome vanno veduti Schäfer II, 133. Quest. de Sex Aur. Vict. negli Atti Soc. Phil. Lipsia II 1872 p. 197; Wölfflin Rh Mus. (29) 1874 p. 282 segg.; Wachsmuth Einl. in. die alte Gesch. p. 674 (antiquati sono Bechmann de Aur. Vict. ed II, Altdorf 1726 p. 14, Ulrich Charat de ant. hist p. 156 oss. 4). Le due trattazioni più complete sono quella del Cohn (1882) e quella dell'Enmann in Phil. Suppl. IV 337 « Eine verlorene Geschichte der Röm. Kaiser. » Questa trattazione è del 1884, ma in essa disgraziatamente non è presa cognizione del lavoro

del Kohn. L'idea dell'Enmann è, che l'epitomatore per i primi undici imperatori abbia avuto come fonte principale Svetonio, per tutta quella parte che non deriva come semplice trascrizione da Aurelio Vittore de Caes. (p. 405). Siccome peraltro non tutto nell'epitomatore è riducibile a Svetonio e ad Aurelio Vittore — specialmente per quanto riguarda la vita di Augusto e di Tiberio — l'Enmann avanza la congettura che tra le sue fonti si debba porre un *Auszug* da Svetonio, in cui si sarebbe trovato un florilegio di storielle, *dicta e facta memorabilia* di imperatori; ed un catalogo di imperatori in cui fossero nominati anche i pretendenti. Ora la notizia dell'epitome che a noi interessa, e che l'Enmann ha il torto di non prendere in considerazione, non può risalire evidentemente a nessuna di queste fonti secondarie, e manca nelle principali, Svetonio cioè ed Aurelio. Onde è che a noi sembra preferibile l'idea del Cohn, che ha anche naturalmente altra ricca base di giustificazioni, che l'epitomatore derivi da Aurelio Vittore de Caes, e da un così detto « *Svetonius auctus* » in cui sarebbero state fatte al testo di Svetonio delle aggiunte derivanti da quello che dovette essere il fonte comune di Tacito, di Dione Cassio e di Svetonio, secondo l'idea già avanzata dal Mommsen che gli storici del periodo, che va da Augusto a Domiziano, dipendano tutti da una medesima fonte (v. p. 31 e 48). Comunque stia la cosa, si vede dunque che allo stato attuale delle indagini sulle fonti dell'epitomatore, si può essere sicuri della loro bontà intrinseca, dal che discende che la nostra notizia si presenta con caratteri di sufficiente autorità.

Siccome peraltro il buon metodo richiede, indipendentemente dall'autorità di una notizia, esaminarne sempre quando è possibile il valore intrinseco, noi non ci vogliamo esimere da questo compito. È indubitato che se noi intendiamo la cifra addotta dall'epitomatore come corrispondente all'ammontare delle prestazioni annuarie annue dell'Egitto, essa si presenta poco probabile (perfino il Lipsius, il quale pure vedeva tutto ciò che riguardava Roma dietro lenti di ingrandimento, riconosceva questo, e proponeva correggere la cifra data in *centies centum millia*: v. de magn. Rom. 2, 2 cfr. Arntz nel commentario alla sua edizione di Aurelio Vittore 1733). Infatti è indubitato che l'Egitto doveva sull'imposta fondiaria provinciale pagare la quinta del frumento; ma è certo che la massima parte di

essa doveva essere aderata. Sotto Tolemeo Filadelfo il complesso delle imposte importava infatti 14800 talenti e 1500000 artabe di frumento, paria 6750000 moggi e al valore di 500 talenti (Jeronino in Daniele 11, 5 p. 1122). Al tempo dei Romani io credo che, dato il grande spirito di conservatorismo al quale essi si uniformavano nelle loro conquiste, non venisse superata affatto, o solamente di poco, la quantità di frumento imposta agli Egizii durante il dominio Tolemaico: può anzi essere che fosse imposto solo quel tanto che con gli aumentati prezzi della piazza corrispondeva al valore in denaro delle 1500000 artabe, cioè tre o quattro milioni di moggi. Comunque sia, si vede che la porzione tributaria del frumento egizio sembra doversi ritenere molto inferiore ai 20 milioni dell'epitomatore; ma nulla costringe a vedere in questi venti milioni la cifra dell'esportazione annuarie, perchè al contrario vi si può riconoscere anche quella dell'esportazione commerciale in parte governativa ed in parte privata. Se così è, una simile cifra non ci fa più meraviglia poichè nessuno può dubitare che l'Egitto fosse capace di esportare venti milioni di moggi all'anno. Il Pigeonneau infatti giunge a stabilire per l'esportazione annua dell'Egitto 53 milioni di moggi (p. 37). Il suo calcolo invero è assai poco rigoroso, ma, fatta ogni tara necessaria, la cifra di venti milioni come quella dell'esportazione totale, non potrà sembrare esagerata ad alcuno, tanto più se si consideri che l'esportazione dell'Egitto per Roma doveva forse generalmente assorbire tutte le partite, in quel paese destinate all'esportazione. Infatti, come ha reso molto probabile l'Hirschfeld, l'Egitto era forse obbligato, come già la Sicilia, durante la repubblica, (Nasse p. 3) ad esportare in Roma tutto il suo frumento destinato al commercio, a meno di ottenere speciali permessi del senato (p. 23 n. 34, v. CIG 2927, 2930 Gius. Fl. Arch. 15, 9, 2). Quest'obbligo appunto può aver permesso di valutare con precisione l'esportazione annua, e spiega la natura dell'espressione usata da Aurelio Vittore, espressione che fa certamente rimanere incerti, se si tratti di prestazioni annuarie o di esportazione commerciale.

Noi adunque non troviamo delle ragioni per impugnare la notizia dell'epitomatore, solamente la interpretiamo da un punto di vista diverso da quello da cui si sono posti gli studiosi sinora. Data la nostra interpretazione, è evidente che la nostra notizia non vuole in nessuna maniera essere combinata con quelle di Giuseppe e di Sparziano.

Resta a vedere, se si debba usare la contaminazione di queste due ultime solamente. Certamente se intendiamo canone frumentario nel senso tecnico e giuridico di complesso delle prestazioni annonarie delle provincie a Roma, non si può a meno di procedere a questa contaminazione. Si verrebbe allora ad appurare che lo stato immetteva sul mercato solamente il frumento annonario, e questo, rappresentato da 27 o 28 milioni di moggi, bastava al consumo totale della città. È certo che tale contaminazione offre in sé delle grandi lusinghe, perchè porterebbe alla soluzione di problemi importantissimi quale quello della entità della popolazione di Roma, della quantità delle contribuzioni annonarie, della loro partizione tra le provincie. Ma io non posso a meno di considerare anche i lati sfavorevoli di questa fusione. Essa porta ad escludere il commercio privato; a considerare destituita di fondamento la notizia di Vittore (perchè se la si riferisse alle prestazioni annonarie, sarebbe in aperta contraddizione con quella di Flavio, determinata alla luce di Spaziano; se la si riferisse all'esportazione commerciale, non se ne comprenderebbe l'altezza, visto che da Flavio risulterebbe sempre che il frumento di stato bastava o quasi al consumo totale); ad ammettere che le prestazioni annonarie dell'Egitto salissero a otto o nove milioni; quelle dell'Africa a 16 o 18, cifra quest'ultima evidentemente esagerata. Quando noi pensiamo, che la Numidia al tempo di Cesare non pagava più di 1200000 moggi (Plut. Ces. 55), ci pare impossibile che tutta l'Africa, pur comprendovi la Zeugitana, la Bizacena, e le due Mauretanie potesse mai giungere a pagare una decima 15 volte maggiore. Queste considerazioni mi inducono a pensare, che, per canone frumentario di un anno nella notizia di Spaziano si debba intendere qualche cosa di diverso dal complesso delle prestazioni annonarie, e cioè la quantità di grano, che lo stato ogni anno si provvedeva colle contribuzioni annonarie, ed insieme colle comperie fiscali o con quelle libere che al tempo di Traiano ebbero lo sviluppo che dicemmo. (1) Ed allora acquistiamo la possibilità di intendere anche la notizia di Giuseppe Flavio (sulla cui attendibilità non deve esser mosso dubbio,

(1) Nelle fonti giuridiche (v. sopra) la parola *canon* significa generalmente: il complesso di specie annonarie destinate a Roma o a Costantinopoli, procurate con mezzi fiscali; peraltro il procuramento con tali mezzi non è qualche cosa di inerente, ma solo di accessorio, al valore della parola.

in quanto che sembra essere stata attinta a fonte ufficiale del genere del rationarium o brevium imperii di Augusto; v. Friedländer in Königsberg. Ind. lect 1873 cfr. Sittenges. I^o p. 55 e Marquardt 207 n. 1) in modo diverso da quello che è stato fatto sinora.

Io credo che egli abbia voluto dire che l'Egitto e l'Africa contribuivano nella proporzione di 1/3 e di 2/3 non al consumo totale di Roma, ma ai bisogni delle frumentazioni, comprendendovi quelle distribuzioni che si facevano a funzionari, servi pubblici etc. Che egli si riferisca a ciò, anzichè al consumo totale mi pare probabile in base alla frase che egli adopra a proposito dell'Africa. Del frumento tributario di questa regione egli dice che manteneva annualmente per otto mesi τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθος. Ora πλῆθος è precisamente la parola che viene adoprata in Dione Cassio (55, 10, 1) per indicare l'insieme della plebs frumentaria; e che è certamente sinonimo delle altre parole che Dione stesso adopra altrove col medesimo significato ὄχλος (43, 21, 3) ὄμιλος (76, 1, 1). Che più sotto Giuseppe Flavio, a proposito dell'Egitto, dica che forniva τῇ Ῥώμῃ σίτον μνησίων τεσσάρων non contraddice alla nostra idea potendosi il τῇ Ῥώμῃ intendere alla luce del πλῆθος. Egli è certo che intendendo così la notizia del nostro autore, sembra che si acquisti una grande libertà di movimento, si sgombrino un ostacolo serio all'accordo delle notizie, di cui abbiamo discusso. L'epitomatore potrebbe rimanere in piedi, le cifre equivalenti alle contribuzioni annonarie non farebbero impressione di eccessive, (quelle dell'Africa sarebbero state di circa otto milioni, cioè poco più del quintuplo di quelle della sola Numidia; e quelle dell'Egitto di quattro milioni, corrispondenti presso a poco ai 500 talenti, equivalenti al tributo frumentario del periodo Ellenistico; — del resto non sarebbe mai incompatibile colla nostra interpretazione, assegnare all'Egitto e all'Africa qualche milione di più, perchè per le frumentazioni allo stato non bastava il frumento richiesto dalle distribuzioni alla plebe, ma ne occorreva dell'altro pei servi pubblici ed imperiali, funzionari etc.), al commercio privato e alle comperie di stato rimarrebbe sempre luogo. Noi adunque concludiamo questa nostra trattazione affermando che le tre notizie in questione ci danno solamente:

1.° la cifra dell'esportazione totale dall'Egitto:

2.° la proporzione con cui l'Egitto e l'Africa contribuivano alle provvigioni necessarie per le distribuzioni gratuite:

3.° la somma complessiva di frumento tributario comperato dallo stato, colla quale questo interveniva sul mercato per moderarne i prezzi, e provvedere ai bisogni delle frumentazioni.

2). *Riprova dell'esistenza del commercio privato offerta dal calcolo della popolazione di Roma.* — Qui occorrerebbe imporsi il compito di stabilire, in quale proporzione coesistessero in Roma il commercio frumentario di stato e quello privato. Ma disgraziatamente mancano i dati per risolvere una simile questione.

Tuttavia noi che abbiamo già sostenuto l'opinione che il commercio privato avesse accanto a quello pubblico una sufficiente larghezza, non possiamo qui esimerci dal vedere se il calcolo della popolazione di Roma debba davvero portare a fissarla in una cifra tale; per la quale si debba riconoscere sufficiente il canone di cui parla Sparziano. (Alla notizia degli Scolii a Lucano I. v. 319 p. 35 Weber, che potrebbe spingere a ciò, non va dato troppo peso. V. Nasse p. 37; Hirschfeld p. 25 n. 36; Marquardt p. 127 n. 2). In tal caso ognuno vede che pel commercio privato di Roma, non rimarrebbe più che pochissimo posto.

Stabilire l'ammontare della popolazione di Roma è cosa che è stata tentata molte volte con risultati affatto discordi tra di loro. Il Lipsius (*De magn. Rom.* 3. 3) giungeva a 4 milioni; il Vossius (in *Var. Observ. lib.* Londra 1585 p. 32) a 14 milioni; il Gibbon (*Decline and fall of the Roman Empire*) a 1200000, e lo segue il Ionnès (in *Statistique des peuples de l'Antiquité*, Paris 1851 II, 545); il Bunsen (*Beschr. Roms* I p. 184), a 1300000-2000000; il Dureau de la Malle (*Écon. pol. des Rom.* I p. 403) a 562000, (lo critica lo Zumpt in *Abh. d. Berl. Ak.* 1840 p. 59); l'Hoeck (*Röm. Gesch.* I, 2 p. 383) a 2265000; il Wietersheim (*Gesch. d. Völkerwander.* I 242-268) ad un milione e $\frac{1}{4}$; il Friedländer (*Sittengesch.* I, 5 p. 58) a 1-2 milioni; il Marquardt (p. 124) a 1610000; il Castiglione (in *Monogr. della città di Roma* II 283) a 574-595000; il Beloch (*Die Bevölkerung* p. 404), a 800000; il Nissen. (*It. Landeskunde* II, 2 p. 526) ad un milione o un milione e mezzo; il Pöhlmann invece (*Die Uebervölkerung ant. Grosstädte* p. 22) rinuncia alla soluzione

del problema (cfr. Marquardt 121 n. 4; Beloch o. c. p. 394-5 e Lanciani *Ruins and. Exc.* p. 92 segg.). Tra i vari calcoli fatti, quello del Beloch è di gran lunga il più complesso. Con esso egli perviene a stabilire la cifra totale di 800000 abitanti; la quale appunto porterebbe ad escludere quasi completamente il commercio privato, giacchè ai bisogni di una simile popolazione sarebbe stato sufficiente il canone di stato, calcolando il consumo medio annuale di un individuo a 36 moggi, come fa il Beloch stesso (p. 33, il Pigeonneau calcola invece questo consumo a circa 25 moggi, ma la cifra è certo eccessivamente piccola, sapendo noi che ad uno schiavo e ad un soldato si davano da 4 a 5 moggi mensili — v. Catone de r. r. 56; Seneca ep. 80. 7 —; e 5 moggi mensili si calcolavano anche pel vitto dei carcerati — Sall. *hist.* 3, fr. 61 p. 19 Dietsch, cfr. Marquardt p. 111). Noi qui non intendiamo procedere ad un nuovo calcolo della popolazione di Roma; vogliamo solamente dimostrare che la cifra del Beloch può e deve essere aumentata di un minimo di parecchie decine di migliaia — col che verremo a sgombrare il campo al commercio privato.

Anzitutto i mezzi a cui si può far ricorso, per risolvere il nostro problema sono di natura tale che non possono consentire se non una grande elasticità di risultati. Infatti i principali di questi mezzi, e cioè il calcolo della relatività della popolazione rispetto all'area della città, e l'induzione della cifra totale degli abitanti sui dati degli ammessi ai congiari e alle frumentazioni, non possono che essere molto incerti. Ed invero per fissare la relatività areale della popolazione di Roma antica, non ci sembra possano offrire base sufficiente i dati desunti dalle condizioni attuali delle città più popolate; e parimenti non si possono applicare con tutta sicurezza all'*Urbs* le cifre stabilenti le proporzioni tra i fabbricati e l'area di altre città antiche. Ma se anche così non fosse, rimarrebbe sempre vero che è impossibile determinare quale estensione e quale ammassamento di popolazione si debba attribuire al suburbio. Più incerto ancora deve rimanere il calcolo a base della cifra degli ammessi ai congiari. Il risalire da questa cifra a quella totale della cittadinanza è cosa che si può fare se non con sicurezza assoluta, certo con molta approssimazione. Ma per la desunzione della cifra totale degli abitanti da quella dei cittadini mancano i dati, a prescindere solo da alcuni,

i quali possono far fissare un *minimum*, senza indicare di quanto esso possa essere superato.

Se tanto incerto deve dunque rimanere il calcolo della popolazione di Roma per la natura dei dati di soluzione, ci si potrebbe ritenere autorizzati ad alzare la cifra del Beloch, pel solo fatto che essa farebbe escludere quel commercio privato, la cui presenza in Roma dimostrammo naturale e sicura. Ma noi non ci possiamo davvero accontentare di ciò, e vogliamo indicare altre ragioni che mostrano la necessità di aumentare la cifra in questione. Per fissare la cifra degli schiavi in Roma, il Beloch si vale della notizia con cui Galeno stabilisce la proporzione di 1 a 2 tra schiavi e liberi nella città di Pergamo durante il II secolo. Ora è indubbio che egli si adatta a questo mezzo, solo per la mancanza di notizie più dirette. Ma comunque sia, a me sembra indiscutibile che la proporzione di Galeno sia troppo esigua per Roma. (Nessuno infatti prima del Beloch ha avuto animo di adottarla. Il Blair — *Inquires into the state of slav. am. the Rom.* Edinb. 1833 — faceva valere pel tempo che ci interessa la proporzione di tre schiavi ad un libero, il Vossius — *Var. Obs. Liber* 1685 p. 32 seg. — quella addirittura assurda di un libero a venti schiavi, il Dureau de la Malle — *Écon. pol. des Rom.* I, 226 — quella di 27 liberi a 22 schiavi, il Marquardt — p. 123 — quella di un libero ad uno schiavo e $\frac{1}{2}$, il Wallon per l'Italia in genere nel VII secolo quella di uno ad uno — v. *Hist. de l'escl.* I 157 — il Biot — *De l'esclav. anc.* Occ. 45 — invece dichiarava impossibile stabilirne una — v. anche Vanucci, *Storia dell'It. ant.* III, p. 24 segg.). Va infatti ricordato a quale considerevole numero dovevano ammontare gli schiavi pubblici (ne erano usati in tutti i rami dell'amministrazione: sotto Claudio 500 servivano per la cura aquarum — *Front. de aq.* 116; e 10000 o più erano adibiti alle zecche al tempo di Aureliano — *Vita c.* 38), i gladiatori e tutto il personale degli spettacoli: va ricordato che molte ricche famiglie avevano « *agmina servorum et ancillarum greges* » — (*Cic. pro Mil.* 21, 55, *Asconio* p. 33 *Orelli*; cfr. *Plinio* 33, 47; *Seneca De Clem.* I, 24, *De tranq.* an. 8, *De ben.* 7, 10; *Gioven. Sat.* XIV, 305; *Tacito Ann.* 3, 53; *Aten* 6, 104 con enorme esagerazione ne assegna a Scauro 8000. Del console Pedanio Secondo del tempo di Nerone è detto che ne teneva in casa 400. *Orazio* — *Sat.* I, 3, 12 — sembra considerare come numero normale di servi per un uomo dabbene, una

diecina. V. *Liebenow De belli servilis causis et origine* 1838. p. 6; *Marquardt V* 135 seg.) — Il Beloch (p. 403) osserva però che il numero di queste famiglie doveva essere limitato. E sia (non però tanto quanto si potrebbe dedurre dalla frase di L. Filippo riportata in *Cic. de off.* 2, 21, 79, la quale non può applicarsi ai tempi di Augusto nei quali il lusso dovea essere aumentato certo dal 104 a. C.), ma si deve pure considerare che tutti i fabbricanti, manuali, commercianti ed artisti lavoravano con schiavi. Solamente i mendichi, al dire di Catullo (23, 1; 24, 5 cfr. *Lobeck Aglaopham.* II 1037; *Marquardt* 123, n. 3) non si permettevano l'agio di uno schiavo. Onde è, che forse anche parecchi di quegli stessi 320000 che furono ammessi al congiario del 5 a. C., avean in loro casa dei servi: almeno tutti quelli, dei quali l'essere stati esclusi nelle successive serrate dalle liste delle frumentazioni dimostra che non si doveano trovare in condizioni troppo disagiate (il fatto stesso che nel 28 a. C. secondo *Dione* 53, 2 fu quadruplicata la razione mensile di frumento agli ammessi al beneficio, conferma che in molte delle famiglie della plebe frumentaria di quel tempo doveano trovarsi degli schiavi, giacchè la quadruplicazione portava ad una distribuzione di 240 moggi almeno per famiglia, sufficienti ad una media di 7 persone, superiore evidentemente alla media di famiglie senza servi). Questo complesso di considerazioni ci fa ritenere assai esigua la cifra (meno di 280000) a cui il Beloch fa ascendere la popolazione servile di Roma. Sicchè già sotto questo aspetto guadagniamo del campo per lo sviluppo del commercio privato. Ma anche per altre ragioni la cifra totale del Beloch va considerata troppo meschina. Egli, partendo dal presupposto che alle frumentazioni e ai congiari fossero ammessi generalmente anche i cittadini dimoranti nelle vicinanze di Roma, viene a defalcare dalla cifra, cui giunge col suo calcolo sui dati dei congiari, 50000 cittadini, che assegna alla campagna circostante Roma per un raggio di 20 - 30 miglia, esclusa Ostia; e poi dalla cifra totale degli abitanti alla quale approda prendendo a base la cifra della popolazione cittadina, ridotta con quella prima defalcazione, sottrae altri 70000 tra cittadini, peregrini e schiavi, che assegna ad Ostia. Tale presupposto però noi abbiamo dimostrato non esatto; onde queste 120000 persone, vanno incluse nella cifra della popolazione di Roma, e ad essa va aggiunto anche il numero degli

schiavi proporzionale ai primi 50000 defalcati. Ecco dunque le modificazioni, che noi proponiamo al calcolo del Beloch. Numero dei cittadini nel 5 a. C. calcolati in base ai 320000 ammessi al congiario di quell'anno, almeno 550000 (*tutti residenti in Roma*).

Peregrini senatori e cavalieri 60 - 70000.

Complesso 620000.

Posta questa cifra fondamentale rimane a calcolare il numero degli schiavi. Adottando la proporzione del Beloch, già la cifra dovrebbe essere portata a 930000, e questa cifra rappresenta il minimo possibile della popolazione di Roma, minimo che deve, secondo me, essere aumentato almeno al milione, per la necessità di adottare una proporzione maggiore tra il numero degli schiavi e quello degli uomini liberi.

Quanto alla relatività areale, noi non crediamo che essa possa ostare all'aumento che proponiamo. Va infatti considerato che gli schiavi privati doveano essere alloggiati nelle varie case con assai pochi riguardi, si da togliere il minore spazio possibile, e grande alla sua volta doveva essere l'ammassamento degli schiavi pubblici. È questa considerazione precisamente, che mi muove a credere che la popolazione relativa di Roma, potesse superare come media normale anche quella dei quartieri più popolati della Napoli odierna. Se ciò non ci si concedesse, ci potremmo appigliare a collocare una parte della popolazione da noi fissata, oltre le mura Aureliane, nel suburbio immediato della città. Il Castiglione poneva — p. 283 — nel Suburbio e nella Campagna una popolazione di 6 o 700000 persone, il che, come bene osserva il Beloch (p. 395), non è nè fondato, nè verisimile; ma collocarvi qualche diecina di migliaia di abitanti non mi sembra sia altrettanto. (Diversamente però credono il Dureau de la Malle: *Économie politique* I 370 — 387 e lo Jordan *Topogr.* I, 1, 336, cfr. Beloch p. 405 n. 1.*). Quanto poi alle cifre delle *insulae* e delle *domus* addotte dai regionari (v. Jordan *Top.* I, 1, 314; Ignazio Guidi *BM.* 1884 p. 218), il computo della popolazione Romana fatto dal Beloch pretende quasi assolutamente che si interpretino le parole *insulae* e *domus* nel senso di *fuochi*, come già fecero il Wietersheim ed il Castiglioni; cosa che, secondo me, non è troppo probabile; un computo invece che la faccia ascendere al milione agevola l'interpretazione naturale di *case*.

Da queste osservazioni dunque si può tirare la conclusione che, anche attenendoci

al minimo di 930000 abitanti per la città, si ha la riprova che all'approvvigionamento di Roma non bastavano il commercio e le distribuzioni di stato, ma occorreva il concorso non indifferente del commercio privato. Ma chi questo commercio privato ha voluto escludere più per un'idea aprioristica, che per un esame complesso di tutta la questione, si è affannato a ripetere che non gli poteva essere riconosciuta un'importanza di fatto, perché esso, dinanzi alla concorrenza dello stato non avrebbe potuto reggere (v. Rodbertus in *Hildebrands lahrbüch für Nat. Oekon.* VIII 418 oss. 60; Hirschfeld p. 22). Ora ciò è del tutto arbitrario, poichè non è vero che lo stato si trovasse per il sistema di prestazione naturale in condizione poi troppo privilegiata. Noi abbiamo dimostrato che le prestazioni annonarie non salivano all'altezza che si crede, e che il sistema di aderazione doveva avere un ampio sviluppo; onde lo stato, specialmente dal tempo di Traiano, doveva in buona parte acquistare alle stesse condizioni dei privati il frumento, che destinava al commercio di Roma. Se anche non si riconoscesse ciò, si dovrebbe convenire che, comunque l'acquistasse, lo stato doveva normalmente vendere il proprio frumento a prezzi non inferiori a quelli della piazza (l'Hirschfeld stesso è costretto a riconoscere ciò. *Annona* p. 26 e *Unters.* p. 131); e ciò equivale a dire che la concorrenza ufficiale non era tale da strozzare il commercio privato. Se gli imperatori cercarono incoraggiarlo con privilegi, ciò stesso dimostra che le condizioni generali del mercato doveano permetterne la vita, e che anche dal suo contributo doveano dipendere le sorti dell'approvvigionamento di Roma.

La nostra conclusione finale adunque è, che per tutto il tempo del buon impero non solamente il commercio privato doveva essere giuridicamente permesso, ma anche realmente praticato con proporzioni considerevoli di sviluppo.

3). *Periodo del basso impero.* Quanto al basso impero invece può essere che si venisse a stabilire il monopolio assoluto dello stato, o almeno un assorbimento quasi totale del commercio frumentario, da parte del medesimo. Sembra infatti che se non delle prove, degli indizi di ciò non manchino. Anzi tutto si hanno delle prove che lo stato spacciava spesso del frumento di cattiva qualità, e forse non avrebbe potuto far questo, se libera fosse stata la concorrenza (Krakauer p.

37). In secondo luogo per tutto questo tempo manca qualsiasi notizia riferibile a commercio privato, al di fuori di una di Zosimo (VI, 11) che riguarda però condizioni anormali (Krakauer 38 n. 5). Finalmente in questo momento, in cui, trasportata la capitale in Oriente, l'interesse che lo stato prendeva alle condizioni dell'antica residenza, era assai limitato e discutibile, è ovvio credere che egli volesse trovare un compenso alle distribuzioni gratuite o a prezzo ridotto di pane, e nessun altro compenso poteva sembrare più adatto a ciò che il monopolio del frumento. Se inoltre una difficoltà non lieve ad ammettere l'attuazione di quest'ultimo nei tempi migliori dell'impero, è precisamente la grande estensione della popolazione di Roma, e la gravità dei suoi bisogni, questa difficoltà viene meno per quanto riguarda il basso impero. Infatti la popolazione di Roma dopo Costantino doveva essere certamente molto minore di quello che fosse stata nei primi tre secoli.

Tali considerazioni se non dimostrano, rendono probabile l'ipotesi di un monopolio frumentario nel basso impero. Un simile monopolio fu esercitato più tardi da Giustiniano — v. Poocop. Hist. arc. p. 145 Bonn. — nè ne mancano degli esempi nella storia posteriore di Italia — v. Burckhardt Cult. d. Ren. II, 418-22).

Già però al tempo di Valentiniano III, quando lo stato omai barcollava, e le prestazioni annonarie delle provincie per le invasioni dei Germani, si erano quasi ridotte al nulla, vediamo che acquista grande importanza per la città una corporazione di mercanti frumentari greci, i quali evidentemente dovevano provvedere a spedizioni di grano dall'Oriente. Già in questo momento perciò è sicuro che ogni monopolio frumentario cessò di essere, se mai uno ne era esistito (v. Krakauer l. c.).

VII

Appendice

Cure per l'approvvigionamento e relativa beneficenza nelle città dell'impero. — La gestione dell'annona era naturalmente ordinata in tutte le città dell'impero, giacché il vegliare a che le provvigioni non facciano difetto ed il regolare coi mezzi più opportuni i prezzi del mercato è uno dei doveri più elementari che si impongono agli organi amministrativi di una qualunque convivenza sociale.

Le varie incombenze di questa gestione erano di competenza degli edili (v. Diz. ep. I

241 e seg. Liebenam Städteverwaltung, p. 362 e seg.), ed in Oriente degli ἀγορανόμοι (v. Liebenam o. c. p. 362, n. 6), ma quando poi con lo sviluppo del sistema dei munera, si vennero a scindere dalle cariche comunali ordinarie un gran numero di competenze speciali (v. Ohnesseit Phil. XLIV, 550; Liebenam ivi LVI, 316; cfr. Kornemann in Pauly-Wissowa R. Enc. IV, 2, 1800), allora nelle città minori sorsero a somiglianza di Roma delle *curae* particolari, e cioè il *munus annonae*, quello dell'*arca frumentaria*, e quello della *annonae divisio* — V. Diz. ep. I 485 e seg., alle iscrizioni notate nel qual luogo vanno aggiunte quelle dei σιτώναι e degli εὐδινάροχαι raccolte dal Liebenam o. c. p. 368, n. 4 e 5 — v. anche Kornemann l. c. Inoltre vanno segnalate:

N. S. 1900 p. 102 n. 3 — cfr. R. A. 1900 II p. 507 n. 180 — i. di Nola: *D. M. [T.] Mari.... Hic. [a]ute legit[imam] aela[te]m [u]c[uram] egit rei frum. (1) e C. XI 4579: T. Calvisio. T. fil.... cur[ator] pecunia[rum] frum[entariae]*.

Una delle cure principali che riguardo all'annona si imponeva all'amministrazione era naturalmente quella di mantenere in giusta misura il prezzo del frumento, per il che era necessario che essa stessa concorresse sulla piazza, ed avesse riserve di grano.

È perciò appunto che esistevano nei municipi dei fondi destinati all'acquisto del frumento, (v. Diz. Ep. I 485 e Liebenam o. c., 362, n. 4) per l'inalienabilità e per la conservazione dell'integrità dei quali, il Digesto ci conserva alcune disposizioni (50, 8, 2, 2-6; v. Liebenam o. c. p. 369), e perciò ancora, spesso i proprietari fondiari erano obbligati ad offrire alla loro città una determinata percentuale dei prodotti dei loro campi, a prezzo ribassato (v. Dig. 7, 1, 27, 3; 50, 4, 18, 25; cfr. Liebenam. o. c. 110, n. 3). Nè va dimenticato che per parecchie città dell'impero troviamo esplicito ricordo di pubblici magazzini di frumento (cfr. Liebenam o. c. p. 111), così, oltreché per Atene, per Cizico (Strab. XII, 575; Teofr. de plant. 4, 2, 3; hist. plant. 8, 11, 3; Marquardt, Kyzicus p. 30); per Turia (Lebas Foucart 303 a), per Antigonea (Bull. Corr. Hell. XX, 124) e per altri luoghi.

(1) Al *frum.* segue dopo una lacuna *ent*, ed il De Petra in Atti della Comm. di Terra di Lavoro 1896 p. 30 leggeva *indigent*; il Patroni invece in N. S. l. c. dichiarava che non gli riusciva vedere sulla pietra tracce dell'*ind.*; inoltre per ragioni di spazio dubitava della convenienza del supplemento del De Petra, e propendeva a credere che l'*ent* fosse reliquia del nome di un qualche municipio.

Nonostante però tutte le disposizioni più opportune (tra queste vedi pel tempo basso Cassiod. Var. I, 34) non era facile raggiungere l'intento e frenare l'avidità degli speculatori, che come a Roma (Hist. Aug. Commod. 14; Alex. Sev. 22) non faceva certo difetto nelle altre città dell'impero, e non si arrestava nemmeno dinanzi agli imperativi tassativi della legge romana (v. Diz. 48, 12, 2). E appunto per questo talora si rendeva necessario l'intervento del magistrato romano, o l'affermazione precisa della volontà dell'imperatore. Così vediamo che una volta in Aspendo il popolo, il quale era costretto a nutrirsi di erbe e di frutti, perchè le classi possidenti sequestravano il frumento, si rivolse per aiuto al governatore (v. Philostr. v. Appoll. 1, 15, p. 18 cfr. Liebenam o. c. p. 365 e seg.); e la CIA III, 46 rappresenta forse una *constitutio* imperiale riguardante il commercio del frumento, la quale tra le altre disposizioni doveva contenerne qualcuna contro coloro che con male arti rincarivano il prezzo del grano (v. a. l. 6. 7: ... *ν ῥυπαρὸν τοῖς οἰ ... [π]άντα ἐνοχλώσει τῆ;*; cfr. il commento dell'editore. Vedi anche la CIA III, 47 che deve essere di indole analoga alla 46, l. 4: ... *ἢ ἐρευρεμάπων ἢ σειω[γιῶν?]*). Non è questo il luogo di ricordare che nè nell'editto di Diocleziano era stabilito il prezzo del frumento (v. C. III, p. 826) perchè, questo editto va considerato solo come una tariffa, cioè come un tentativo di stabilire con un bando del governo la proporzione nella quale le merci potevano essere scambiate colla moneta ormai screditata nel mercato (v. Bücher Zeitschr. für die ges. Staatswiss. 50, 195, cfr. Liebenam. o. c. 366. n. 2) — nè che talvolta gli imperatori si presero l'arbitrio per mania di popolarità o altro di abbassare i prezzi del grano e di altre provvigioni oltre i limiti del possibile e del conveniente (v. Amm. Marc. 14, 7 per Gallo; 22, 14, Liban. I, p. 587, Iulian, Misop. p. 368 per Giuliano: cfr. Liebenam o. c. p. 366, n. 2).

Premesso tutto ciò occorre domandarsi se le cure dell'amministrazione frumentaria nelle città dell'impero giungessero a crearvi, ad imitazione di Roma, qualche cosa di simile all'istituto delle frumentazioni. La risposta però non può che essere in linea generale negativa, anche pei municipi e per le colonie, le quali pure, come dice Gellio, (Noct. Att. 16, 13): « *populi romani ... quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur.* »

Le ragioni che spingono ad una simile risposta sono: I. La mancanza quasi assoluta di notizie in proposito (v. appresso); II. Il fatto che quando si volle provvedere al sostentamento dei fanciulli più poveri in Italia, si creò il sistema degli alimenta, invece di ampliare, come si fece in Roma, un preesistente istituto di frumentazioni; III. La testimonianza esplicita di Appiano b. c. 2, 120: *τό τε σιτηρέσιον τοῖς πένησι χορηγούμενον ἐν μόνῃ Ῥώμῃ τὸν ἀργὸν καὶ πτωχεύοντα καὶ ταχυσεργὸν τῆς Ἰταλίας λεῶν ἐς τὴν Ῥώμην ἐπάγεται* — la quale può per il valore delle altre due ragioni esposte essere applicata anche al tempo posteriore a quello in cui l'autore scriveva (diversamente opina il Liebenam o. c. p. 110, ma a torto).

La nostra risposta negativa però non aspira a valore di assolutezza e di universalità. Che in qualche città specialmente dell'Oriente, esistesse la consuetudine di provvedere pubblicamente il frumento alla parte più misera del proletariato non devesi in nessun modo negare. Ciò è esplicitamente testimoniato per Rodi ai tempi di Strabone (v. Strab. 14, 652, il qual passo però disgraziatamente non è tramandato integro; cfr. V. Gelder, Gesch. d. alt. Rhod. p. 275). Sappiamo inoltre che distribuzioni di pane furono introdotte da Diocleziano in Alessandria nel 302 (v. Proc. Hist. arc. 26, 77; Chron. Pasch. 276 D, Bonn, cfr. Sel. ad ill. Chron. Pasch., Bonn, v. II p. 165; Exc. Lat. Barbari in Chron. min., Frick, 354, 18; Socr. Hist. eccl. 2, 17; e Gothofr. a. C. Th. 14, 26, 2, v. V. p. 300 seg.), e una simile istituzione di beneficenza risulta per Antiochia dal fatto che nel 387 per punizione fu ordinata transitoriamente la sua abolizione (Liban. I 656 e 672; Tillemont Hist. des emp. V, 271; Cless. in R. Enc. v. Wisowa VI 1832).

Ma questi casi, e non vogliamo escluderne nemmeno qualche altro, rappresentano delle eccezioni alla regola.

Se in linea generale nelle città dell'impero mancava qualche cosa di simile all'istituto delle frumentazioni, ciò non toglie che esse potessero permettersi di decretare in casi opportuni doni di frumento a qualche persona benemerita (v. C. XII, 3179: *T(itus) Iulius Festus ... decreto decurion(um) accepit. frumenti m(odios) quinquagenos*) cfr. sopra). Restava poi affidato alla beneficenza degli imperatori, dei magistrati e dei privati, il lenire le angustie delle varie città specialmente in

casi di carestia con generosi soccorsi. Ed esempi di queste liberalità non mancano. Esse si esplicano in varie guise e cioè:

a) con doni fatti alla città, i magistrati della quale poi potranno valersene a seconda dei casi, o per procedere a distribuzioni gratuite o per concorrere ad abbassare il prezzo della piazza: Simili doni di Adriano sono ricordati in D. C. 69, 5, 2-3 e 69, 16, 2. Vedi anche:

C. II 2782, cfr. Diz. I, 474.

Bull. Corr. Hell. XVII, 303, (*Aramea*): *Φρέψαντα τῆν πόλιν ἐν δυοχ[ρή]στοις καιροῖς σείτου ἐπ[ιδό]σει.*

Le Bas Wadd. 1227 (*Balburā*): *πλευρά[κ]ις ἐπ[ιδό]ντα εἰς τ[ὴ]ν πατριδ[α] σείτον*

e forse Bull. Corr. hell. XI, 93 (*Macedones Hircani*): *καὶ ἐν τῷ [χρόνῳ] σειτοδῆας κριθῶν*

b) con doni diretti esplicitamente a distribuzioni gratuite:

Le Bas Wadd. 1228 = CIG 4380 k 2 (III p. 1168): *προσέθετο εἰς τὸ σειτομέτριον μο[δίου]ς τυβ[ί].*

Petersen Luschan: *Reisen in Lykien etc.*, v. II: 114 XIX A (*Korydalla*) l. 6 seg. *ἐτέ[λει]σεν... σειτομέτριον.*

CIG. 4316 c. (III p. 1150 — *Arycanda*): *παρασχόμε[νον] τῆ πόλει σίτον καὶ πυρόν.*

C. II, 2044: *Decreto decurionum..... civēs et incolal[e] ob divisionem frum[enti]....*

C. VIII, 15497: *[plus quam su]fficientem frumenti copiam propriis sumptibus popularibus esibuit.*

C. VIII, 15456: *[et populo ob dedic]ationem frumentum dedit.*

N. S. 1899 p. 148: *m. pecuniam in —* segue una lacuna — *[f]rumentariam —* altra lacuna — *[prae]stari volo plebi*: la prima lacuna va molto probabilmente riempita con un *liberalitatem* o un *divisionem*, o simili, (l'idea del De Nino — N. S. l. c. — che nelle citate parole vede un accenno che colui il quale fece il testamento conservato nell'iscrizione, dovesse avere qualche ufficio pubblico nel municipio e forse anche onori nel decurionato non calza affatto).

Bullettin Archeologique du Com. d. travaux historiques et scient. 1891 p. :83 n. 29, 30 (*Thuburnica*): *Q. Furfanius Q. f. tritici modiorum X millia, cum esset denariis denis, ex denariis denis a Bellico patre nomine ejus populo datis?; item sportulas ordini bis dedit.* (v. comm. dell'ed. a p. 184).

Inoltre il *σειτομέτρης* di Bull. Corr. Hell. X, 54 (*Kadyanda*), il *σειτομετρούμενος* di Le Bas Waddington 1266 b (*Palara*) ed il *σιτοδότης* di CIG. 2804 (*Aphrodisias*) sono da intendersi come donatori che distribuiscono il loro grano (cfr. Liebenam o. c. 368 n. 1.).

Per un esempio regale di simile beneficenza in tempi tardi v. Cass. Var. 12, 27.

c) con doni di denaro destinati all'acquisto pubblico di frumento:

Le Bas Waddington 992 = CIG 3831 a 8 (III, 1060 *Aezani*): *δόντα ἀργύριον εἰς τὰ σειτωνικά*, cfr. 985 = CIG 3831 a 7 (III 1059): *δόντ[α] καὶ [εἰ]ς τὰ σειτωνικά χρήματα ἀργύριον παρ' αὐτοῦ δις.*

Bull. Corr. Hell. X, 500 (*Syllion*): *ἐπιδεδωκότα τῷ δήμῳ (δην.) πεντακόσια εἰς σειτωνείαν.*

Le Bas Waddington 648 = CIG 3422 (*Philadelphina*): *ἀναθέντα τῆ πόλει τάχειον μὲν εἰς σειτωνικά χρήματα δηναρίων μυριάδας πέντε ποιησάμενον ἐπιδόσεις χρημάτων τῆ τε γλυκυτάτῃ πατρίδι εἰς χρήματα σειτωνικά (δην.) μυριάδας πενήκοντα.*

Sterrett Papers of the American school of class. studies at Athens III, 414 (*Adada*): *ἐπιδόντα εἰς παρασκευὴν σε[ί]του δηνάρια διασχεῖλια.*

Idem. 612 (*Killidj*): *ἐπιδούσαν καὶ σειτωνικά καὶ ἀγορανομικά χρήματα.*

Lanckoronski: *Städte Pamphylis und Pisidiens I*, 33 = CIG 4342 (*Perge*): *[ἐν] τε ταῖς κατασχούσαις σειτο[δεία]ις προχρήσεις δόντα ἀργ[ύριον] εἰς ἀγορασμὸν πυρῶν.*

C. II, 53; III 1448, 3009; Orelli Henzen 6759, cfr. Diz. I, 474.

Aggiungi:

C. II, 1573: *[in] frumentum (denarios) CL contulit.*

C. III, 6998: *Kaput ex testamento P. Aeli Onesimi Aug. lib[er]. Civitati Nacolensium patriae meae amantissimae dari volo (sestertium) CC (millia) ea condicione uti arbitrato Cornelii.... ini et Cornelii [He]syci foeneretur ea pecunia et ex usuris quod confectum fuerit proximo triennio in sitonico tribuant, ut quod[am] quod annis possit e[ss]e frumentum comparari.*

d) con offerte di grano a prezzo ribassato: (per esempi preromani notissimi vedi Köhler, Ath. Mitt. VIII, 211 = Michel, Rec. d'inscr.

110 per Atene; CIG. 2058 = Michel 337 per Olbia; Bull. Corr. Hell. X, 133 = Michel 386 per Delo; Anc. gr. inscr. in Brit. Mus. III 455 = Michel 493 per Efeso.

C. XI 6117: *Municipes et incolae ob merita ejus (L. Mesii) quod annona Kara frument. denario modium praestitit.*

Rev. Arch. 1892 II, p. 215: *Memmius Pecuarius Marcellinus ob dedicationem (del templum Capitolii di Numtuli) exigente annona, frumenta quantacumque habuit populo multo minore pretio quam tunc erat benignissime praestitit.*

Vedi anche Iulian. Misop. 369.

e) con le cure più assidue e più diligenti per mantenere l'abbondanza delle provvigioni, ed impedire eccessivi rialzi di prezzo nel mercato:

CIG. 3080 (Teo): *φυλάξαντα τὴν εὐθνήϊαν.*

Lanckronski: Städte Pamphyliens und Pisidiens II, 34 (Termesso): *ἐπηγγείλατο σειτοδειας μεγάλης οὐσης εὐθνήϊαν παρασχῆσεσθαι τῷ πλήθει.*

Bull. Corr. Hell. IX, 109 (Lindo): *παρασχόντα τὰν τὰς ἀγορῶν εὐετηρίαν πᾶσιν ἀσφιλῶς ἐπ' ὠφελία τῶν ὠνουμένων.*

Bull. Corr. Hell. XI, 306 (Kys): *ἐν τῷ αὐτῷ ἐνιαυτῷ καὶ ἀγορανομῶν καὶ παρασχόμενος ἐν τῇ ἀρχῇ παράπρασιν τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ πωλουμένων.*

Bull. Corr. Hell. XVIII, 541 = Arch. ep. Mitt. (Maden): *ἐν ἀναγκαιῷ καιρῷ παρασχόντα διὰ παντὸς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀφθόνως καὶ λυσιπελῶς τὰς τροφὰς τῇ πατρίδι.*

Lebas Waddington 399 (Milasa): *καὶ διαφυλάσσων ἀφθονίαν εἰς τὰς πανηγύρεις γίνεσθαι. (cfr. 401).*

Bull. Corr. Hell. X, 220: *παρεσχομ[έν]ον τε καὶ ἐν τῇ σειτοδείᾳ ἐξῆς τὰ πάντα τῶν ἐπιτηδίων τοῖς πολ[ε]ῖταις εἰς εὐετηρίαν.*

Vedi inoltre le iscrizioni C. II, 4468; III, 3170; V, 1874, 7881; VIII, 1468, 9250; X, 453; XI 377, 379; Orelli Henzen 2172 Add. = C. XI, 5635 (cfr. Diz. ep. I 474).

Troppo frammentarie per classificarle sono le iscrizioni Bull. Corr. Hell. V, 89 e la C. IX 5454.

Come si vede adunque, frequenti per le città dell'impero, sono i ricordi di liberalità private per agevolare il vettovagliamento frumentario del popolo, e tra di esse quelle estrinsecanti in distribuzioni gratuite confermano in special modo l'idea che generalmente fuori di Roma non esistesse nulla di simile

all'istituto delle frumentazioni. Questo sorse come un prodotto delle peculiari condizioni politiche della *Urbs* al tempo dei Gracchi, e restò sempre un privilegio di quella folla varia, numerosa ed irrequieta che costituì la plebe di Roma.

Essa nell'impero rinunciò ad ogni attività politica, ad ogni affermazione di sovranità, ma agli imperatori, ai quali aveva abdicato tutti i propri diritti, chiedeva incessantemente agi e dilette, *panem et circenses*. La sua avidità insaziabile crebbe ogni giorno più, e l'autocrazia che sapeva bene come valersene e sfruttarla, la favorì al punto da potersi raccontare che un prefetto del pretorio, ad Aureliano, il quale alle distribuzioni popolari di pane, di olio e di carne porcina, voleva aggiungere anche di vino, esclamasse con viva ironia: Se ai Romani daremo pure del vino, non ci resterà che imbandire al loro desco anche pollastri ed oche! (Hist. Aug. Aurel. 48).

Bibliografia. — Di opere generali vedi: Mommsen, *Die röm. Trib.* 177-201; *Röm. St. R.* II^a 502 segg., 667 segg., 1034 segg., III, 445; Marquardt, *Röm. St. verw.* II^a, p. 110, *Privatleben* 414-424; Lange, *Röm. Allert.* II, 643 segg. III, 32, 50, 159, 171, 181, 258, 289, 383; Hirschfeld, *Unters. auf. röm. Verwaltungsgesch.* p. 128; Madvig, *Die Verfass. u. Verw. d. röm. St.* I, 357 e 432, II, 423; Willems, *Droit pub.* 297, 361, 489; Kuhn, *Städt. u. bürg. Verfass. d. röm. Reiches*, I, 46; Rostowzew, *Tessere romane di piombo (testo russo, Pietroburgo 1903)* p. 34 segg., 72 segg., 318 segg.; Liebenam, *Städteverw. im röm. Kaiserz.* p. 109-113; 362-370; Karlowa, *Rechtsgesch.* II, 838 segg.

Memorie speciali sull'argomento, menzionate ordinine di tempo, sono: Contareni, *De frumentaria Rom. largitione* (v. in *Thesaur. del Graevius* v. VIII, p. 923); Beseke, *De frum. larg.* (Bataviae 1775); Naudet, *De sec. publ. chez les Rom.* in *Mem. de l'Acad. des inscr. et belles Lettr.* 1838, p. 12-23 e 42-66; Nasse, *Meletem. de publ. cura annonae apud Rom.* (Bonn. 1851); Hirschfeld; *Die Getreideverw. in der röm. Kaiserz.* — *Annona in Philol.* 1870 p. 1-96 (lavoro veramente fondamentale); Labatut, *De l'alimentation public chez les Rom.* 1870; Krakauer *Das Verpflegungswesen d. St. Rom. in der spät. Kaiserz.* 1874; Brousse, *Ét. sur l'ass. publ. et priv. chez les Rom.* 1876; Pigeonneau *De convect. urb. ann.* 1876; Gebhardt, *Stud. über das Verpfleg. von Rom und Constant. in der spät. Kaiserz.* 1881; Gallet, *De frum. en droit rom.* Diss. Poitiers 1885; De Rossi, *Ann. dell'Ist.* 1885, p. 223 segg.; Babled, *De cura ann.* Paris 1892.

Vanno anche ricordati: Lipsius, *Electa* I, c. 8 *Admiranda* II, c. 10; Burmann, *De vect.* c. 2 e 3; Mazocchi, *Comm. ad Tab. Heracl.* 306 323; Kuhn, *Ueb. die Kornneinf. in Rom in Zeitschr. für All.* 1845, p. 993 segg.

Vanno poi consultati nella *R. Enc.* v. Pauly-Wissowa gli artic. *Annona* (I, 2, 2316-Oehler); *Canon Frumentarius* (III, 2, 1487 Kubitschek); *Curatores* (IV, 2, 1774 seg.; 1799, 1800 Kornemann); in Daremberg e Saglio *Dict. des ant.* gli artic. *Canon frumentarius* (I, 2, 892 Humbert); *Frumentariae leges* (II, 2, 1346 Humbert); e nel *Diz. ep.* le voci: *Aedilis, Aeneatores, Alimenta, Aldus, Annona, Canon Frumentarius, Congiarium* (v. anche *Anabolium, Catabolenses, Codicarii, Conductor, Congiarium*).

GIUSEPPE CARDINALI

A FRUMENTO
 MISSI AD FRUMENTUM
 FRUMENTUM MANCIPALE
 FRUMENTUM PUBLICUM

} Frumen-
 tatio
 v.

FRUMINO. — In una iscrizione di Grumentum (C. X 216), posta a un milite della V coorte pretoria, in fine leggesi: *et in Frumino est in barbarico*. Luogo oltre i confini Romani, di cui non si ha altra menzione.

FRUSINO (Frosinone). — C. X 5662-5666. 8387 cf. EE. 8 p. 218. — Città dei Volsci, non degli Ernici (Liv. 10, 1), nella regione I Augustea, sul fiume Cosa (Strab. 5, 3, 9 p. 237), sulla via Latina, tra Fabrateria vetus e Ferentinum (Itin. Anton. p. 302. 303 cf. Ptol. 3, 1, 62). Fu presa dai Romani nel 448 u. c. e la terza parte del suo territorio fu venduta. Divenne forse allora municipio *sine iure suffragii*; certo è annoverata tra le *praefecturae* (Fest. p. 233). Più tardi, forse già nel secolo VI, acquistò i diritti politici, e quindi, non si sa quando, divenne *colonia*, come è chiamata in una lapide locale (5662) che ricorda pure i *decuriones*, e fu retta da *duumviri* (5663). Dalla iscrizione che nomina questo magistrato pare che la città sia stata iscritta nella tribù Oufentina, mentre un'altra (5665) ci dà l'Aniensis. Le notizie degli scrittori sono relativamente scarse e di non molta importanza (Cic. ad Att. 11, 4, 1; ep. 13, 4. Plin. nat. hist. 3, 5, 64. Sil. Ital. 8, 400; 12, 532. Iuven. 3, 224. Lib. colon. p. 233); frequenti sono invece gli accenni a prodigi avvenuti (Liv. 27, 37; 30, 2, 38; 31, 12; 32, 29. Obseq. 15, 20).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 554.

FUCINUS. — Siccome personificazione del lago omonimo, a lui son dedicate le iscrizioni provenienti da luoghi più o meno ad esso vicini. C. IX 3656 (Marsi Marruvium): *C. Gavins L. f., C. Veredius C. f. Messalla Fucino v. s. l. m.*; — 3847 (Supinum): *St(a)tios St(a)iedi(os), V(ibios) Salviedi(os), Pe(tro?) Pagio(s) Fouigno (= Fucino) aram*; — 3887 (Lucus?): *Onesinus Aug(usti) lib(ertus) procurator fecit imaginibus et Larum (Augustorum et) cultoribus Fucini*.

Quanto al lago stesso, una lapide di Alba Fucens (C. IX 3915) è posta all'imperatore Traiano (a. 117) dal *senatus populusque Romanus* *ob recuperatos agros et possessores quos lacus Fucini violentia exturbarat*.

FULGINIA. — Personificazione della città Fulginiae, ricordata in una iscrizione della

medesima e dalla quale si vede come vi esistesse un collegio di donne, che dalla divinità stessa prendeva il nome: C. XI 5223: *D. M. Tutilliae Laudicae cultrices collegi Fulginiae*.

FULGINIAE (Foligno). — C. X 5205-5260 — Città dell'Umbria, sulla via Flaminia, tra Spoletium e Perusiae, nella regione VI Augustea (Plin. nat. hist. 3, 113. Itin. Hierosol. p. 613). Una volta *praefectura*, un'altra *municipium* è chiamata in due frammenti in Prisciano (7, 14, 70) dell'orazione di Cicerone pro L. Varena. È ricordata da Appiano (bell. civ. 5, 35) nell'occasione della guerra di Perugia del 714 a. c., e più volte da Silio Italico (4, 544 segg.; 8, 461 seg.). Le iscrizioni locali, pure così numerose, poco ci lasciano sul suo ordinamento comunale: non menzionano che *decuriones* (5217) e un *patronus civitatis* (5215). Un pretoriano si ha C. VI 2375 a. I 9, e un *[curat(or) rei] p(ublicae) Fulginatum* in un frammento di lapide di Roma (C. VI 1428).

BORMANN, C. I. Lat. XI p. 754.

FULGUR. — v. Fulmen.

FULGURALIS }
FULGURATOR } v. Fulmen.

FULLONES (Φουλλῶνες Edict. Diocl. XXII 1; *καφεῖς* o *γναφεῖς* CIG. 2171. 3938. Le Bas 755. Ath. Mitt. VII 252. Journ. of Hell. Stud. XI 236) detti anche *lavatores*? (Edict. Diocl. VII 54) *lotores* o *lutores* (C. V 801. XIV 2156; *πλυνῆς* CIA. II 3 1327) ed *offectores* (C. IV 864; *βαφεῖς* CIG. 3496-3498; 3938? 3924 b; BH. X 519 n. 16 e XI 100 n. 23; Lanckoronski: Städte Pamphyliens und Pisidiens II 225 n. 195). — Sono coloro i quali esercitano il mestiere di lavare i tessuti e le vesti con quel complesso di operazioni che costituiscono la così detta *ars fullonia* o *fullonica* (BRH. 371. Plin. n. h. 7. 196. Plaut. Asin. 5. 2. 55. Vitruv. 6. pr. 7. *καφευτικὴ* o *πλυντικὴ* (τέχνη) Plat. Polit. 281 b. 282 a).

1). *Tecnica del mestiere.* — L'*ars fullonica* che, secondo Plinio, (n. h. 7. 196) fu inventata da Nicia di Megara, apparisce antichissima; la tradizione pone il collegio dei fulloni (Βαφεῖς) fra quelli istituiti da Numa (Plut. Numa 17) e una iscrizione attica del sec. IV (CIA. II 3 1327) ricorda una dedica fatta in comune da dodici *πλυνῆς*.

La tecnica di quest'industria ci è poi nota per un passo d'Ippocrate: (de diaet. I 14) *Οἱ γναφεῖς τῷτὸ διαπράσσονται· λακτί- ζουσιν, κόπτουσι, ἔλκουσιν λυμαινόμενοι ἰσχυ- ρότερα ποιέουσιν, κείροντες τὰ ὑπερέχοντα καὶ παραπλέκοντες καλλίω ποιέουσιν*, e per altre notizie sparse in antichi scrittori, specialmente in Plinio, alle quali servono d'illustrazione alcuni dipinti murali pompeiani. (Overbeck, Pompeji 3. ed. figg. 193-195 = Mau, Führer 3. ed. figg. alle pp. 84-86).

Di qui si ricava che essa consisteva pres- sa poco nelle seguenti operazioni:

1). Anzitutto i tessuti e le vesti si pone- vano in certe tinozze (*pilae fullonicae* Cato r. r. 10, 5; 14, 2, o *corlinae* Plin. n. h. 24. 68) piene di acqua mescolata a sostanze depuranti, cioè: soda naturale (*nitrum* Plin. n. h. 31. 106; *νίτρον*) creta fullonica (Plin. n. h. 17. 46; 35. 195) e urina (Plin. 28. 66. 174. 91. Mart. 6. 93; 12. 48), e quivi erano battute, premute e calcate coi piedi (*terere pedibus* Mart. 14. 51; onde Seneca usa l'espressione: *saltus fullonius* ep. 15. 4; *λακτίγειν* Hipp. l. c.); i fulloni, du- rante questo lavoro si appoggiavano a bassi muriccioli, che si alzavano dietro le tinozze, — come si vede in uno dei suddetti dipinti — (Overbeck, fig. 194) o a una specie di grandi anse, che sorgevano ai due lati della tinozza stessa (cf. bassorilievo del museo di Sens in Schreiber, Kulturhist. Atlas tav. 75. 13).

2). Le stoffe quindi dovevano esser rilavate e di nuovo battute (*κόπτειν* Hipp. l. c.) all'ac- qua chiara delle vasche (*lacus* Front. de aquaed. 98, o *lacunae* C. VI 10298 lin. 24) e poi stese onde si asciugassero.

3). Seguiva la cardatura, che nei tempi più antichi si faceva passando la stoffa sopra certe erbe spinose (*pectere* Hor. ep. I. 1. 95. Mart. 2. 58. Plin. 8. 191; *ἔλκειν* Hipp. l. c.; *κνά- πτειν* Poll. 7. 37) e in seguito strofinandola con una specie di brusca (*aena fullonia* Plin. 8. 192; 27. 92 *κνάφος* v. Suida). Un'altra delle pitture ricordate rappresenta un giovane, che con la *aena* strofina un panno attaccato e disteso in alto (Overbeck, fig. 193. Cf. altro bassorilievo del Museo di Sens in Schreiber, op. cit. tav. 75. 12), mentre un suo compagno appresta il necessario per fare

4). la sulfurazione (*sulfure suffire* Plin. 35. 175, 197), che consisteva nell'espore la stoffa al fumo dello zolfo bruciato per ridarle il color puro; egli reca una specie di gabbia, (*ca- vea viminea* Appul. IX, 24. p. 228) che ha

infilato dalla testa ed appoggia sulle spalle, e nella sinistra un braciere.

5). Poi si dovevano ravvivare i colori delle vesti, sbiaditi dallo zolfo, e vi si passava sopra della terra bianca, se la stoffa era bianca, (*desquamare* Plin. 35. 198), altre sostanze acconcie se era colorata (Plin. 35. 197, 198).

6). E finalmente avevano luogo le opera- zioni della rifinitura (*polire vestimenta* Gai. 3. 143. Paul. Sent. 2. 31. 29. Digg. 47. 2. 12 pr.; cf. ibid 19. 5. 22. Inst. 4. 1. 15).

Le stoffe, dopo essere state scopettate e lisciate (*κείρειν* Hipp. l. c.; *tondere*) — non si sa precisamente con qual mezzo e maniera — venivano inumidite (*adspergere* Senec. Qu. nat. 1. 3. 2; *ἐμψυῶν* Plut. Plac. phil. 4. 19. p. 902 d) e passate sotto presse o torchi. (*pre- lum* Mart. 2. 46. 3; *ἵπος* Poll. 10. 135 onde *πιέγειν* Poll. 7. 41; cf. fig. 195 in Overbeck). E con ciò terminava il lavoro dei fulloni, l'opera dei quali poteva essere richiesta in tre casi:

a). - Per la lavatura di stoffe grezze, che si dovevano nettare dal sudiciume della fab- bricazione.

b). - Per la pulitura e rifinitura di vesti nuove (*vestimenta rudia* C. II 5181 cap. 6. Edict. Diocl. VII 54. 58. 60. 62; *καινά* Edict. Diocl. XXII 1-3; 4-25).

c). - Per pulire e rimettere a nuovo abiti usati (*vestimenta recurata* C. II 5181 cap. 6. *ab usu* Edict. Diocl. VII 55. 57. 59. 61. 63).

Marquardt, Privatleben VII² p. 527 e segg; — Blümner, Technol. und Terminol. I p. 157-173; — Daremberg et Saglio, Dict. des antiqu. s. v. Fullonica.

2). *Officina fullonica*. — L'officina dei fulloni era chiamata in vario modo:

Fullonica (Dig. 39. 3. 3. Front. de aquaed. 94, e C. X 5682 = I 1177).

Fullonicum (Dig. 7. 1. 13. 8).

Fullonium (Amm. Marc. 14. 11. 31).

Fullonum officina (Plin. 35. 143. 175).

Taberna fullonia (C. II 5181 Met. Vip.), e un'idea intorno alla sua disposizione e al suo arredamento ci è fornita dalle fulloniche scoperte in Pompei (Mau, Führer pp. 65. 85), e da quella di Pola (Gregorutti, La fullonica di Pola tavv. I-III).

Osservando la pianta della fullonica della stra- da di Mercurio, (Overbeck, fig. 192 = Blüm- ner fig. 19) a Pompei, la meglio conservata — vediamo, a sinistra del corridoio d'ingresso (8), la cella dell'ostiaro (9), che forse aveva l'incarico di ricevere le vesti e rilasciare le

tessere occorrenti per ritirarle; dal corridoio si riesce al peristilio, il cui spazio scoperto nel mezzo poteva servire per stendersi ad asciugare i panni, e su tre lati di esso si aprono le stanze, destinate parte all'esercizio del mestiere, parte ad abitazione per i lavoranti. Al lato occidentale, sotto al portico, vi sono quattro grandi vasche murate, comunicanti fra loro, nella quali sboccava un condotto d'acqua; lì presso sei cellette, divise da bassi muriccioli, avente ciascuna, la sua tinozza, e poco oltre, sul lato meridionale, una stanza (30), con vasca e tavola di pietra, che serviva da lavatoio. I rimanenti locali non conservano certi indizii del genere di lavoro che vi si esercitava, ma sembra che in uno (14) si possa riconoscere la camera per asciugare, in un altro la camera dei torchi (23), in un altro, con pavimento di mosaico, e con dipinti alle pareti (Adone ferito con Venere e Amore; Teseo che ha ucciso il Minotauro; Admeto(?)) una specie di *tablinium* o sala per ricevere gli avventori.

Anche in altri edifici, identificati per fulloniche (Mau, Führer p. 65) ritroviamo parimenti, accanto all'ingresso, la cella dell'ostiario, e, nel peristilio, le tinozze e le vasche; lo stesso edificio di Eumachia aveva sotto i portici dieci vasche di diverse dimensioni e due lavatoi (Fiorelli, Pomp. p. 260), onde si potrebbe credere che queste officine avessero per lo più una certa disposizione speciale, adattata al genere di mestiere, cui erano destinate. A causa della vastità del lavoro spesso erano di grandi dimensioni e talora non ignobili; la fullonica di Pompei della strada di Mercurio aveva mosaici e pitture; quella dell'edificio di Eumachia sontuosi portici; quella dell'Esquilino a Roma, statue, basi, edicole.

Bull. dell'Ist. 1876 p. 150. — Overbeck, Pompei p. 344 e segg. — Blümner, Techn. 174. 175. — Nissen, Pomp. Studien v. Fullonica. — Mau, Führer durch Pompei, pp. 65. 85.

3). *Suppellettile delle fulloniche.* — Della suppellettile delle fulloniche conosciamo soltanto:

a). - Le vasche (*lacus* Front. de aquaed. 98. *lacunae* C. VI 10298. lin. 14) di muratura o di pietra, per lo più rettangolari.

b). - Le tinozze di metallo e fors'anche di terra cotta, (*pilae* Cato r. r. 10. 5; 14. 2. (V. in Blümner, Techn. I fig. 20; Schreiber, Kulturhist. Atlas tav. 75. 13) di forme diverse.

c). - Tavole di pietra per battervi sopra i

panni, come quella della stanza n. 30 della grande fullonica di Pompei.

d). - Altri vasi di terra cotta (*testae* Mart. 6. 93; 12. 48. Macr. Sat. 3. 16. 15) per contenere liquidi ad uso del mestiere.

e). - La brusca (*aena* Plin. n. h. 8. 192; 24. 111; 27. 92) fatta con erbe spinose, fermate ad uno strumento di legno o di metallo, fornito di un manico (Blümner fig. 22).

f). - La gabbia per le sulfurazioni, (*cavea viminea* Appul. 9. 24 p. 228), costituita da stecche, ripiegate su cerchi orizzontali, a formare una specie di calotta allungata. (Blümner fig. 21).

g). - Il braciere? (Blümner fig. 21).

h). - Il pressioio, (*prelum* Mart. 2. 46. 3; $\pi\alpha\sigma$ Poll. 10. 135) costituito da due pali robusti, congiunti in alto con una traversa, fra i quali è fermata una tavola con sopra altre tavolette movibili; in mezzo a queste si pongono le stoffe da stirare e la pressione si esercita facendo girare dei bastoni a vite, che incastrano nei fori della traversa superiore e poggiano sul piano delle assi. (Blümner fig. 23).

4). *Tariffa dei prezzi da pagare ai fulloni.* — Ancora qualche particolare sul mestiere dei fulloni ci viene fornito da due luoghi dell'*Edictum Diocletiani et coll. de pr. r. v.* (VII 54-63 e XXII 1-26), nei quali si stabilisce la tariffa dei prezzi dell'opera loro. Il fatto che in generale questi prezzi sono relativamente alti, ci conferma che il loro lavoro era alquanto lungo e complicato. La mercede varia secondo il genere degli articoli (tutte sorta di vestiarii, tappeti ecc.), secondo la qualità della stoffa (più rozza o più fina; di lana, di tela, di seta o mezza seta) e secondo che si tratta di oggetto nuovo, mai lavato, o già usato. Per un oggetto nuovo si paga molto di più che per uno usato:

VII. 54	[lav]atori (o meglio [color]atori) (in tunica) muliebri vulgari rudi	* sedecim
55	(Ab usu)	* decem
56	[I]n strictoria birili de tela	* decem
57	Ab usu	* sex
58	In infantili rude	* sex
59	Ab usu	* duos
60	Sagum sive rachanam rudem	* sedecim
61	Ab usu	* sex
62	In tapete rudi	* viginti quattuor
63	Ab usu	* decem

L'altro articolo è notevole perchè ci mostra che i fulloni lavoravano anche stoffe di seta e mezza seta (XXII 8-15). Per queste, sebbene pare non si richiedesse un sistema molto diverso da quello usato per le stoffe di lana, il prezzo di lavatura era più alto (cf. p. es. n. 5, e 11; 2 e 9 e 14; 3 e 15), in quanto si trattava di un articolo di lusso, di cui il fullone doveva avere cura maggiore, essendo responsabile dello smarrimento o di qualsiasi danno degli oggetti affidatigli. (Dig. 19. 2. 13. 6; 60. 2; 12. 7. 2).

XXII 1. Περὶ Φουλλῶνων.

1. [γναφεῖ ὁ] πὲρ χλανίδος τῶν εἰς παράστασιν καινῆς * γ'
2. [στί]χης τῶν εἰς παράδοσιν καινῆς * κε'
3. ἀσήμου ἐξ ἐρέας τραχυτέρας * κ'
4. ἐνδρομίδος ἥτοι ῥακάνης καιν. * λ'
5. δαλματικομαφόρτου καινοῦ τραχυτέρου * γ'
6. δαλματικομαφόρ(του) και(νοῦ) πεξοῦ καθαρ(οῦ) * ρ'
7. στρικτω[ρία]ς καινῆς πεξῆς καθαρείας * γ'
8. δαλματικῆς καινῆς συψηρικοῦ ἀνδρείας * σ'
9. στίχης καινῆς συψηρικοῦ * ροε'
10. [δελματικῆς] συ[ψη]ρικοῦ ἀσήμου καινῆς * ρκε'
11. δελματικομαφόρτου καιν[ο]ῦ συψηρικοῦ * τ'
12. δελματικ[ῆς] ὀλοσηρικοῦ ἀνδρείας καινῆς * γ'
13. δελματικομαφόρτου καινοῦ ὀλοσηρικοῦ * χ'
14. στίχης καινῆς ὀλοσηρικοῦ * σν'
15. ἀσήμου καινοῦ ὀλοσηρικοῦ * σ'
16. χλανίδος καινῆς Μουτουνησίας διπλῆς * φ'
17. χλανίδος καινῆς Μουτουνησίας ἀπλῆς * σν'
18. φιβουλατωρίου καινοῦ Μουτουνησίου * σ'
19. φιβουλατωρίου καινοῦ Λαδικινοῦ * σ'
20. χλανίδος καινῆς Λαδικινοῦ * σ'
21. Βίρρου Νερβικοῦ καινοῦ * χ'
22. Βίρρου Λαδικινοῦ καινοῦ * ροε'

23. Βίρρου 'Ρειπιπσίου ἢ ταυρογαστρικοῦ καινοῦ * τ'
24. Βίρρου Νωορικοῦ καινοῦ * σ'
25. τῶν λοιπῶν Βίρρων * ε'
26. Βίρρων 'Αφρων ἢ 'Αχαικῶν * γ'

5). *Divinità protettrici dell'industria.* — Come delle altre industrie, così anche della fullonica era protettrice Minerva (Ovid. Fast. 3. 821), e i fulloni ne celebravano la festa il 19 Marzo (Plin. 35, 143: *Sinus [pinxit] officinam fullonis quinquaginta celebrantis*). Una festa di fulloni è pure rappresentata in una pittura pompeiana per cui v. Giornale degli Scavi di Pompei 3 tav. 4 p. 103 e segg.) e le facevano dediche (C. VI 268; XI 4771 = I 1406; V 801); anzi è da credere che l'animale a lei sacro, la civetta, figurata pure in cima alla *cavea viminea* (Blümner fig. 21), servisse a quelli d'insegna, se si può argomentare da alcuni graffiti pompeiani: a) *Cresces fullonibus Ululaeque canunt*; — b) *Ulula est Cresces fullonibus et ululae suae salutem* (Bl. 1885 p. 249), l'ultimo dei quali fa pensare alla presenza della civetta nella bottega del fullone.

Inoltre i fulloni, com'è naturale, avevano un certo culto per le fonti; un'iscrizione attica (CIA. II 3 1327) contiene una loro dedica alle Ninfe: *οἱ πλυνῆς Νύμφαις εὐχάμενοι ἀνέθεσαν καὶ θεοῖς πᾶσιν*; in Roma un collegio di fulloni, con nome solenne e sacrale, che accenna al genio del luogo, si chiama *collegium fontanorum* (C. VI 266. 267. 268. Zeitschr. für gesch. Rechtswiss. 15 p. 326 e segg.; inoltre *fontani* a Velletri C. VI 9422 e *conl. aquae* C. VI 10298) e fulloni sembrano essere i *cultores Urae fontis* (Nemausus C. XII 3076).

6). *Importanza del mestiere ed esercenti.* — L'industria fullonica doveva essere di capitale importanza nell'antichità a causa del genere di vestiario usato, e, — precisamente come l'uso dei pubblici bagni per la cura della persona — sembra aver avuto maggiore sviluppo ed importanza allora che oggi.

Essa ammetteva e richiedeva anche l'opera di donne e di ragazzi, e sopra i dipinti pompeiani, già menzionati, vediamo: in uno (Blümner fig. 21) una donna seduta che sembra regolare il lavoro e una ragazza, ritta innanzi a lei, che le fa osservare una veste; altrove (Blümner fig. 22) una donna, pure seduta, è intenta a nettare la *aena*, mentre un'altra osserva un panno presentatole da un giovane; e dei quattro fulloni, che pigiano coi piedi i

panni nelle tinozze (Blümner fig. 20), tre appariscono ragazzi.

Dalle iscrizioni non ricaviamo nulla in proposito; una soltanto dice: D. M. | T. Sillio. T. lib. | Prisco | mag. colleg. | fabr. II. et q. II. | mag. et. q. sodal. | fullonum | Claudiae. Filib? | uxori. eius. matr. | sodalic. fullon. | T. Sillius. Karus. et. | Ti. Claudius Philip|pus mag. et. q. | colleg. fabr. fili | parentib. piissimis. | (Falerio C. IX 5450); e vi si può leggere:matri, sodali corporatae fullonum (O. 4056) o meglio: *matri sodalicii fullonum*, titolo che peraltro potrebbe esser dato soltanto ad onore, in riconoscenza di benefici fatti da Claudia al collegio, senza appartenervi. Del resto nulla vieta di credere che il nome « *fullo* » serva anche pel femminile (il greco ha due forme: *πλυνός*, f. *πλυντρίς* o *πλυντρία* Poll. 7. 40) a designare la lavandaia, e che l'espressione generica « *fullones* » di certe iscrizioni (C. X 813 dedica ad Eumachia; EE. VI p. 198; NS. 1884 p. 50-51 e BI. 1885 p. 249) accenni pure a donne.

7). *Condizione dei fulloni*. — I fulloni erano esclusivamente servi o liberti; i nomi servili abbondano nelle iscrizioni: C. I 1539 = VI 9430 Nicephor ful.; I 1406 = XI 4771 Pampilus Turpili. t. s.; II 5812 = EE. II 322 Elenus ful.; IV 1041 e 2966 Dionysius ful.; V 2539 Anteros f.; VI 6287 Donatus f. — 6288 Hilarus — 6289 Hilarus — 6290 Fosporus — 4336 Felix Germanicianus — 31893 Aesporus fullo; VIII 3889 Marcus; BI. 1876 p. 23 Primus; ma più frequenti sono i nomi di liberti: C. I 805 Clesipus Geganius. Clesipus, schiavo laido, di mestiere fullone, comprato dai Gegani, fu sposato da una donna della famiglia e prese il gentilizio della medesima (Plin. n. h. 34. 3. 11); C. II 5812 Bebbius Valoddu; V 82 C. Pollentius Liberalis; VI 266-267 P. Claudius Fortunatus — 3970 C. Iulius Pothinus — 4445 C. Claudius Eros — 6994 C. Publicius C. I. Timotheus — 9429 L. Autronius L. I. Stephanus; IX 5450 = O. 4056 T. Sillius T. I. Priscus; XI 5066 L. Doius Philarcus; NS. 1884 p. 50 e seg. = BI. 1885 p. 249 L. Quintilius Cresces; Gregorutti: la fullonica di Pola p. 2-3 C. Iulius Crysgonus; inoltre C. I 1406 = XI 4771: tre *magistri lib.*

C. VI 268: *sei magistri fontani*

C. VI 9428: *collegii huius loci fullones*

RA. 1893 2 p. 391: *corpus fullonum*.

Forse qualcuno fra i nomi di quest'ultimi potrebbe anche essere di persona *ingenua*, ma è un fatto che nessuno di tutti i fulloni conosciuti registra la sua paternità, eccetto

un tal Gabba (*Maximi Gabbae. f.* in RA. I. c.); e invero tutt'al più un'ingenuità di fresca data poteva non disdegnare l'esercizio d'un mestiere che, sebbene importante e lucroso, era pure fra i più umili e assai si prestava per le caricature e le facezie (v. per es. Mart. 6. 93. Plaut. Ps. 3. 1. 15. Novius ap. Prisc. 10. 879 etc. Sui fulloni, personaggi favoriti della commedia romana v. Jahn, Abhandl. der K. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. XII 1868, p. 306 n. 181).

8). *Locatari di fulloniche*. — Se personaggi di condizione elevata hanno a che fare coi fulloni, in generale gli è perchè tengono affittata a loro una qualche officina. Per es. si sa dalle tavolette cerate, scoperte in una casa di Pompei (BI. 1876 p. 23 n. 1), che il proprietario di questa, *Caecilius Iucundus*, circa il 59 d. Cr. aveva preso in affitto una fullonica di proprietà della stessa colonia *Cornelia Veneria*, ma ne lasciava l'esercizio ad uno del mestiere, probabilmente a quel tal *Primus fullo*, il cui programma elettorale è scritto sulle pareti dell'officina, posta incontro alla casa di Cecilio, officina che potrebbe esser proprio la fullonica della quale parliamo. (L. Ceium [Secund]um ii . v. i. d. Primus fullo ro(gat), (BI. 1876 p. 23).

Ed anche la distinta famiglia dei *Marci Philippi* sarebbe stata proprietaria di fulloniche, che dava in affitto, se è giusta l'interpretazione proposta dal Mommsen alla seguente epigrafe:

A · V · G · T · N [pro salute] Aug(us)t(i) n(o)stri FONTI AUG | M · P · R | (iniziali del nome del direttore dell'officina) REFECIT · FULONI|NOS(?) PHILIPPORV (fullonicas Philipporum?) Zeitschr. für gesch. Rechtswiss. XV p. 329.

9). *Fulloniche domestiche*. — Difficilmente le varie operazioni della lavatura potevano essere sbrigate nelle abitazioni particolari, al pari di altre faccende domestiche; soltanto le grandi case patrizie e naturalmente la casa imperiale, avevano una fullonica propria, ove erano impiegati gli schiavi della famiglia; infatti un'iscrizione (C. VI 3970 mon. I.iv.) ci nomina appunto un *C. Iulius Pothinus Caesaris fullo*, e forse anche gli altri fulloni, servi di principi, (come *Felix Germanicianus (f)ullo* C. VI 4336 mon. Ner. Dr.) esercitavano il loro mestiere nella fullonica imperiale piuttosto che altrove. E si può pensare che avessero una fullonica propria gli Statilii, poichè nel monumento sepolcrale della loro famiglia si trovano parecchi nomi di servi fullones (C. VI 6287-6290).

ANNUARIO D'ITALIA PER L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE

di LORETO PASQUALUCCI

Bibliotecario del Ministero degli affari Esteri

QUINTA EDIZIONE - 1903

Illustra le condizioni economiche e finanziarie dell'Italia e degli altri Stati, partitamente i prodotti di esportazione e d'importazione, le condizioni dei singoli mercati, i prezzi di vendita le tariffe di trasporto e di dogana, la Convenzione internazionale di Berna per i trasporti sulle Ferrovie e per gl'Imballaggi, le vie di comunicazione più brevi e meno dispendiose, gl'importatori, gli esportatori, gli usi commerciali ed i modi d'imballaggio di ciascuna piazza, e molte altre informazioni necessarie per chi si occupa di esportazione e d'importazione.

Il volume di 1400 pagine, in-8 grande, elegantemente rilegato in tela, L. 15.00, franco di porto in Italia: per l'estero spese postali in più. — *Amministrazione: Roma, Via Nomentana 27.*

DIZIONARIO EPIGRAFICO DI ANTICHITÀ ROMANE

(DICTIONNAIRE ÉPIGRAPHIQUE D'ANTIQUITÉS ROMAINES)

PAR

HECTOR DE RUGGIERO

Professeur d'antiquités grecques et latines et d'épigraphie à l'Université de Rome

Ce dictionnaire que le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique en Italie a encouragé et que les savants italiens ainsi que les étrangers ont jugé si favorablement, se trouve désormais dans toutes les principales bibliothèques et académies scientifiques du monde.

Il est publié en fascicules de 32 pages à 2 colonnes, grand in-octavo. Chaque fascicule fr. 1,50.

Le I. volume est publié, le II et le III sont tout deux en cours de publication.

Bullettino dell'Istituto di diritto Romano

pubblicato per cura del segretario perpetuo VITTORIO SCIALOJA professore di diritto romano nella R. Università di Roma. L. PASQUALUCCI, EDITORE.

Pubblica gli atti dell'Istituto, nonchè studii e ricerche di diritto romano. Esce a liberi intervalli in fascicoli di 3 o 4 fogli di stampa, alla fine di ogni anno un volume di 320 pagine.

Prezzo di abbonamento per un anno Lire 15.

Riduzioni di prezzo agli abbonati che richiedono la raccolta completa, (1888-900, vol. I-XIII).

LE TERRE PUBBLICHE

E LA QUESTIONE SOCIALE

PER

ANTONIO RINALDI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

Un grande volume in-8°, grande L. 10,00

SYLLOGE EPIGRAPHICA ORBIS ROMANI

CURA ET STUDIO

HECTORIS DE RUGGIERO

EDITA

L'ouvrage que nous publions sous le titre qu'on vient de lire a pour but de réunir en quelques volumes peu coûteux et faciles à manier, tout ce que l'antiquité nous a légué d'inscriptions romaines ou grecques méritant de fixer l'attention.

L'accueil qu'il a déjà reçu d'un public d'élite nous a prouvé qu'il arrivait à son heure et répondait à un besoin. L'épigraphie n'est plus, en effet, une science abstraite dont les seuls initiés comprennent l'intérêt. Bien peu d'érudits se dispensent d'y recourir pour leurs études du passé, parce que les inscriptions, personne n'en doute, constituent un guide sûr, dont on ne saurait s'affranchir sans s'exposer à des mécomptes.

Notre ouvrage, écrit en latin, sera divisé en quatre volumes. Comme on pourra s'en rendre compte par l'extrait d'autre part, les inscriptions sont données, dans chaque volume, non pas sous leur forme lapidaire, mais en caractères courants; elles sont de plus *développées*, c'est-à-dire sans abréviations d'aucune sorte, ce qui les met à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, la disposition typographique que nous avons adoptée permet du reste de reconstituer facilement le texte primitif, ainsi qu'il se présente sur la pierre ou sur tel autre objet qui l'a fourni.

Nous avons groupé les inscriptions par provinces; toutefois, lorsqu'une province fournissait un nombre d'inscriptions trop considérable, nous l'avons subdivisée en régions. Un exemple de cette subdivision est donné par l'un des volumes en cours de publication, dont nous reproduisons ci-après une partie du sommaire:

Inscriptiones regionis Italiae primae

a) Latii veteris

I. Inscriptiones sacrae. — II. Inscriptiones Augustorum domusque Augustae. — III. Inscriptiones magistratum populi Romani. — IV. Inscriptiones apparitorum et servorum publicorum. — V. Fasti et tituli sacerdotum publicorum populi Romani. — VI. Latercula et tituli militum. — VII. Tituli officialium augustorum. — VIII. Tituli municipales. — IX. Tituli officialium et artificum. — X. Tituli ad ludos pertinentes. — XI. Inscriptiones sepulcrales. — XII. Inscriptiones variae. — XIII. Instrumenta. — XIV. Inscriptiones christianae.

b) Latii adiecti et Campaniae.

I. Inscriptiones sacrae etc.

Le *premier volume*, en préparation, sera consacré aux inscriptions de Rome.

Le *second volume*, en cours de publication et rédigé par M. le prof. **Dante Vaglieri**, comprendra toutes les inscriptions de l'Italie, Rome exceptée.

Le *troisième volume*, en cours de publication et rédigé par M. **Emile Espérandieu**, sera consacré aux provinces occidentales de l'Europe et à l'Afrique romaine.

Enfin, le *quatrième volume*, en préparation, contiendra les inscriptions des provinces orientales de l'Europe, de l'Egypte et de l'Asie.

Chaque volume formant un tout parfaitement indépendant du restant de la publication, se composera de 40 fascicules environ et sera pourvu de tables méthodiques.

Le prix du fascicule de 32 pages, grand in-8° à deux colonnes, est de 1^{fr}50 pour les abonnés à deux volumes au moins, et de fr 1,75 pour les abonnés à un seul volume.